



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI REGGIO EMILIA**

* * *

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA**

ISCRITTO NEL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

**LA MEDIAZIONE
ESPERIENZE OPERATIVE^{“4”}**

(revisione luglio 2019)

IL PERCHÉ DI QUESTE “ESPERIENZE OPERATIVE”

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nell’interesse dei cittadini e delle imprese che si rivolgono all’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha ritenuto necessario valorizzare le iniziative dirette alla conoscenza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.) attraverso i quali gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale sia nell’attività di assistenza delle parti nella procedura sia nella veste di mediatori.

La competenza e la professionalità dell’avvocato trova, infatti, naturale “sbocco” nella funzione di mediatore, il quale deve essere in grado di comprendere le questioni, spesso complesse, oggetto di mediazione e condurle in modo da fare emergere gli interessi delle parti e facilitare la ripresa della comunicazione tra le stesse in modo che possano individuare eventuali soluzioni accettabili.

In questi anni di lavoro non possiamo che rallegrarci dell’operato dell’Organismo di Mediazione istituito presso il nostro Ordine, attraverso il quale sono emerse le qualità professionali poste quotidianamente al servizio della cittadinanza dagli avvocati reggiani, operando come mediatori o nel ruolo di assistenza delle parti in mediazione.

Facendo tesoro di questa importante esperienza l’Organismo di Mediazione ha ritenuto opportuno redigere queste “esperienze operative”, rivolte agli avvocati e ai mediatori, per rendere l’approccio alla mediazione il più efficiente e propositivo possibile.

È uno strumento di rapida consultazione e di taglio pratico per fornire le informazioni di base sulla mediazione, sul ruolo dell’avvocato in mediazione e sulla “postura” che il mediatore deve assumere nel suo ruolo.

il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Avv. Franco Mazza

(Maggio 2017)

INTRODUZIONE	6
MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, MEDIACONCILIAZIONE.	6
PRIMA PARTE	10
L'AVVOCATO IN MEDIAZIONE.....	10
1. IL RUOLO DELL'AVVOCATO IN MEDIAZIONE.....	11
2. L'OBBLIGO INFORMATIVO.....	11
3. L'ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLA MEDIAZIONE.....	12
4. LA REDAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE.	13
5. LA PREPARAZIONE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE.	13
6. L'ASSISTENZA DELLA PARTE IN MEDIAZIONE.	14
7. EFFETTIVITÀ DELLA MEDIAZIONE - PRESENZA DELLE PARTI.....	15
8. RAPPRESENTANZA, EFFETTIVITÀ E PRIMO INCONTRO: BREVE ESAME GIURISPRUDENZIALE	16
a. la mediazione (obbligatoria <i>ante causam</i> e delegata dal giudice) come condizione di procedibilità: normativa vigente e giurisprudenza di merito.....	16
b. la sentenza della Corte di Cassazione n. 8473 del 27.03.2019 – parte prima.....	18
c. la giurisprudenza di merito si riallinea con l'orientamento prevalente.....	19
1. Il “<i>primo incontro (preliminare)</i>” e gli “<i>incontri di effettivo svolgimento</i>” della mediazione.	20
2. Interpretazione del termine “<i>possibilità</i>”.....	20
3. L'interpretazione restrittiva o “non estensiva” delle ipotesi di giurisdizione condizionata e i principi della Corte Costituzionale e dell'Unione Europea.	21
a. I principi della Corte Costituzionale.....	21
b. I principi normativi e giurisprudenziali dell'Unione Europea.....	22
d. la sentenza della Corte di Cassazione n. 8473 del 27.03.2019 – parte seconda.	24
SECONDA PARTE	27
LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE	27
1. IL CONFINE TRA L'ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA E QUELLA DEL MEDIATORE.....	28
2. IL FASCICOLO ELETTRONICO.	29
3. LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE.	29
4. LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ.	30
TERZA PARTE.....	31

IL MEDIATORE	31
1. LA FUNZIONE DEL MEDIATORE.	32
2. L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE	32
3. L'INCOMPATIBILITÀ E GLI OBBLIGHI.	33
4. I PRIMI ADEMPIMENTI.	34
5. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE.	35
6. LA RAPPRESENTANZA E LE SOSTITUZIONI.	35
7. IL DISCORSO INTRODUTTIVO DEL MEDIATORE (ART. 8 D.LGS. N. 28/10).	36
8. LA MEDIAZIONE.	36
9. IL VALORE DELLE “CONFERENZE PRIVATE”.	37
10. IL VERBALE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE.	38
11. LA PROPOSTA DEL MEDIATORE.	40
12. LA CHIUSURA DEL VERBALE E DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.	40
13. LA VERIFICA DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA.	43
14. USUCAPIONE E MEDIAZIONE.	43
15. INTERVENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE NELLA MEDIAZIONE.	43
16. LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE.	45
17. LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO IN MEDIAZIONE (CTM) – RAPPORTI CON IL PROCESSO.	46
18. TRIBUTI.	50
19. LA FORMAZIONE.	51
20. IL “TIROCINIO ASSISTITO”.	51
APPENDICE	54
DECRETO LEGISLATIVO 4/03/2010, N. 28	55
DECRETO MINISTERIALE 18/10/2010, N. 180	64
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA	72
I. TABELLA DELLE INDENNITÀ	79
II. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA DEL MEDIATORE	80
III. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	81
IV. CODICE ETICO	83

CODICE DI CONDOTTA EUROPEO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE	85
BOZZA/SCHEMA VERBALE INCONTRO DI MEDIAZIONE	93
RELAZIONE INCONTRI “OSSERVATORIO MEDIAZIONE E ADR REGGIO EMILIA”	95

INTRODUZIONE

MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, MEDIACONCILIAZIONE.

Dal 20 settembre 2013 il tentativo di mediazione è tornato a essere un passaggio obbligatorio (condizione di procedibilità) prima di iniziare un giudizio davanti all'autorità giudiziaria in materia di *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.*

La *mediaconciliazione*, disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e dal D.M. Giustizia 4 marzo 2010, n. 180, è un procedimento di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili, alternativo al processo civile.

Il legislatore definisce la mediazione come: *«l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art.1, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010)»*

Il tentativo di mediazione è dunque obbligatorio, e costituisce condizione di procedibilità del relativo giudizio, nelle materie indicate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010¹, già elencate in apertura.

Fanno eccezione alla suddetta regola, e l'azione giudiziaria può essere liberamente introdotta:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 bis c.p.c.;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, c.p.c.;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

¹ La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 23 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del d.lgs. n.28/2010 nella parte in cui disponeva l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione in determinate materie a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Successivamente, però, il legislatore con il D.L. n. 69/2013 (c.d. "decreto del fare") convertito con la L. n. 98/2013, ha reintrodotto un'analogha previsione nell'art. 5, comma 1-bis del medesimo testo.

La **condizione di procedibilità** della domanda, costituita dalla mediazione, si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo (art. 5, comma 2 bis).

La **Mediazione delegata** è invece il caso in cui il giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della controversia, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, dispone l'esperimento del procedimento di mediazione: anche in tal caso, il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

* * *

Negli ultimi anni il Legislatore ha mostrato una sempre maggiore attenzione verso tipologie di composizione delle controversie alternative rispetto a quella classica (*decisum* del giudice), che valorizzassero e promuovessero, per quanto possibile, forme di definizione concordata tra le parti, con i conseguenti effetti "benefici" per il sistema.

È avvenuto, dapprima, nell'ambito della giurisdizione penale nel quale, introducendo istituti già sperimentati positivamente negli ordinamenti anglosassoni, sono stati creati modelli procedurali "alternativi" al rito ordinario, notoriamente lungo e costoso, che si fondano sul consenso delle parti². Poi, la tendenza legislativa ormai consolidata, ha avuto seguito anche nell'ordinamento processuale civile, nel quale sono stati via via introdotti istituti finalizzati a perseguire al massimo la conciliazione della lite³.

Il fine di questi interventi, in particolare nel settore civile, è, innanzitutto, quello di (provare a) decongestionare l'accesso alla giustizia, favorendone l'esodo verso altre forme, per recuperare efficienza dei relativi uffici giurisdizionali, notoriamente "affossati" in molte realtà da endemica grave sproporzione tra entità dei carichi di lavoro e personale disponibile. I medesimi strumenti dovrebbero anche (aiutare a) correggere il grave problema della lentezza del processo civile e la connessa onerosità per lo Stato delle conseguenze della violazione delle disposizioni (nazionali e sovranazionali) sull'irragionevole durata dei processi⁴.

È infatti dato di comune esperienza che gli impegni assunti in sede di accordo sono, di regola, osservati spontaneamente dalle parti e ciò produce ricadute positive anche sul sistema processuale. In tali casi è, infatti, assai raro il ricorso alle procedure esecutive e alle relative fasi di opposizione, senza considerare che, in presenza di un accordo, le parti rinunciano ad avvalersi degli ordinari rimedi processuali (es. impugnazioni), con il corrispondente guadagno per la funzionalità delle giurisdizioni superiori.

Ma l'aspetto prioritario dei sistemi di A.D.R., sul quale è stata acquisita specifica

² Il riferimento è agli istituti del rito abbreviato e, soprattutto, all'applicazione della pena su richiesta, artt. 438 e 444 c.p.p.

³ Ad esempio: la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi art. 696-bis c.p.c.; la mediazione stessa; la negoziazione assistita e gli altri interventi per favorire la degiurisdizionalizzazione della lite; la proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c.; ecc.

⁴ Cfr. L. n. 89/2001.

consapevolezza per merito di contributi dottrinali ed esperienze concrete, sono gli effetti positivi sul piano extra-giuridico e cioè il valore della conciliazione della lite quale strumento primario per consentire la pacificazione dei contendenti.

La *mediazione* esisteva già da decenni (per non dire secoli), prima della veste normativa che le ha dato il D.Lgs. n. 28/2010, ed è quindi disponibile un'ampia letteratura e un'interessante casistica sui procedimenti, le tecniche da adottare e gli errori da evitare.

Il mediatore ha, innanzitutto, una serie di grandi **vantaggi**: incontra le parti in un **ambiente neutro e confortevole, ha tempo a disposizione, ascolta le parti, osserva i loro comportamenti**. Il giudice, al contrario, raramente può permettersi di ascoltare le parti: le aule giudiziarie sono spesso affollate e possono incutere timore in chi non è abituato a frequentarle. Se il tentativo di conciliazione in sede giudiziaria fallisce, il giudice decide la causa. I fini della magistratura sono diversi, come diversa è la conciliazione giudiziale dalla mediazione stragiudiziale, con la conseguenza che raramente il giudice ha la "*forma mentis*" necessaria rispetto a essa.

Il mediatore **non è vincolato alla domanda** come il giudice: **l'accordo di mediazione può spaziare in aree imprevedibili, anche in campi diversi dal *petitum* indicato nell'istanza di mediazione.**

Il mediatore **non ragiona in un'ottica torto-ragione, vinto-vincitore**, ma ha il compito di ristabilire e facilitare la comunicazione tra le parti. Partecipa alla discussione e favorisce il confronto tra i litiganti. Ha il **potere di ascoltarli**, in modo da rendere possibile la creazione di un valore aggiunto, di trovare le basi per il raggiungimento di **una soluzione creativa che soddisfi entrambe le parti e aiuti a mantenere i rapporti fra le stesse.**

Il mediatore **lavora sul conflitto**, lo utilizza come occasione di cambiamento. Ascolta la causa della controversia ma **lavora sul futuro**, aiutando i contendenti a concentrarsi sulle vere questioni che li dividono.

In mediazione devono emergere gli interessi delle parti, le loro necessità, ed eventualmente anche i loro rancori. **Non sono importanti solo le "posizioni", cioè le richieste relative all'istanza di mediazione, ma anche ciò che sta al di là di esse.**

Quello che dicono le parti è spesso la punta di un iceberg. Il mediatore deve quindi **scavare e scoprire quanto si trova nel loro "psicologismo"**. Deve **ascoltare le parti, rendendosi terzo, imparziale e credibile oltre che autorevole**. Deve **raccogliere** le informazioni confidenziali, **individuare** i reali ostacoli all'accordo, quelli che hanno impedito alle parti di negoziare in modo diretto.

Il mediatore esperto **osserva i comportamenti assunti, valuta la comunicazione verbale e non verbale, considera le allusioni dichiarate e non dichiarate, ascolta attivamente e pone domande aperte**. Sono tecniche che richiedono un'approfondita preparazione teorica e si affinano con l'esperienza.

Il mediatore è un professionista che si caratterizza per la **mente aperta** alla “verità” e al punto di vista dell’altro, per l’**accoglienza empatica** che permetterà alle parti di aprirsi, per la **capacità di usare un linguaggio positivo e propositivo**, nonché per l’abilità di lettura delle “parole chiave”, **in una posizione di assenza di giudizio**.

È quindi indispensabile che il mediatore abbia una preparazione specialistica e di alto livello.

La fonte primaria della disciplina del procedimento di mediazione è, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 28/2010 (e nei limiti delle norme di legge, il cui rispetto viene verificato in sede di autorizzazione ministeriale), il regolamento dell’Organismo di Mediazione prescelto dalle parti⁵.

* * *

La mediazione non è “un «inutile passaggio burocratico» ma una opportunità ulteriore per risolvere la controversia. Non devono essere sottovalutati i vantaggi che la soluzione negoziata può garantire alla tutela degli interessi della parte. L’incontro di mediazione deve perciò essere affrontato con una preparazione adeguata.

La mediazione, inoltre, non deve diventare un angosciante percorso a ostacoli. Anzi, proprio per la sua natura di procedimento informale e agile, soprattutto in caso di esito negativo, il verbale conclusivo deve garantire chiarezza e comprensibilità, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza”⁶.

⁵ Art. 3 - Disciplina applicabile e forma degli atti - 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. 4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

⁶ Il testo in corsivo è tratto dalla “Breve premessa sull’obiettivo del Gruppo” alle proposte dell’Osservatorio sulla mediazione di Reggio Emilia, redatte nella primavera del 2018 (il lavoro completo è allegato in Appendice).

PRIMA PARTE

L'AVVOCATO IN MEDIAZIONE

1. IL RUOLO DELL'AVVOCATO IN MEDIAZIONE.

Con l'introduzione in Italia della mediazione, quale sistema di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativo al processo civile, è stato affidato all'avvocato un ruolo fondamentale.

È l'avvocato, infatti, a dover spiegare al cliente la natura della mediazione, i vantaggi a essa collegati e le conseguenze derivanti dal rifiuto a parteciparvi, nonché a dover valutare se nella controversia operi la condizione di procedibilità prevista dalla normativa o se la mediazione sia comunque la strada migliore da seguire.

L'avvocato, di solito, assiste la parte dal momento della presentazione dell'istanza di mediazione o di adesione alla procedura fino alla redazione dell'accordo conciliativo, al controllo della puntuale attuazione degli accordi presi nonché nelle – eventuali – fasi successive dell'omologa e della procedura esecutiva.

2. L'OBBLIGO INFORMATIVO.

Il primo dovere dell'avvocato è quello di informativa in merito alla possibilità, o all'obbligo nei casi soggetti a condizione di procedibilità, di avvalersi del procedimento di mediazione.

L'art. 4, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede infatti che: *“All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (...) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”*

Lo stesso Codice Deontologico Forense, all'art. 27, intitolato “doveri di informazione”, prevede: *“1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. 3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge⁷.”*

⁷ Il comma 3 dell'art. 27 è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86. È stato eliminato, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e, dopo la parola «chiaramente», inserita la frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,». Le modifiche sono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 3

(...)

9. *La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento (...).*"

Sul sito www.consiglionazionaleforense.it, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a fornire un esempio sia del modello di informativa che della procura alle liti.

L'informativa deve quindi essere fornita concretamente, secondo una **effettiva disamina delle ragioni che potrebbero indurre a scegliere la mediazione come strumento più adeguato per la soluzione del caso concreto.**

In caso di violazione degli obblighi di informazione il contratto tra avvocato e assistito **è annullabile.**

La parte non adeguatamente informata dal proprio legale potrebbe pertanto agire in giudizio per ottenere l'annullamento del mandato con conseguente diritto alla restituzione di quanto corrisposto.

L'eventuale annullamento del mandato professionale non inficia comunque la validità della procura, con la conseguenza che l'attività difensiva svolta rimane pienamente valida.

3. L'ATTIVITÀ PREPARATORIA ALLA MEDIAZIONE.

- L'avvocato deve innanzitutto verificare se la questione rientri tra le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- l'avvocato deve consigliare il proprio assistito sulla scelta dell'Organismo ove presentare l'istanza di mediazione, tenendo presente che la legge prevede un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;

- l'avvocato deve assistere il proprio cliente nella scelta di aderire, o meno, alla procedura di mediazione, tenuto conto della previsione di cui all'art. 8, 5° comma, del D.Lgs n. 28/2010, secondo cui *“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del c.p.c.”*, con la conseguenza che la mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione potrà essere valutata dal giudice quale implicito riconoscimento delle altrui pretese, salve le ipotesi di giustificato motivo. La norma prevede inoltre che *“il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”*;

- l'avvocato deve assistere la parte qualora la controversia abbia ad oggetto atti soggetti a trascrizione poiché, non essendo allo stato prevista la trascrivibilità della domanda di mediazione, se si volesse procedere con tale formalità sarebbe comunque necessario

così recitava: *«L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge»*.

provvedere alla contestuale redazione di un atto di citazione e alla notifica dello stesso;

- l'avvocato dovrà accertarsi che in mediazione siano **presenti personalmente le parti** coinvolte nella lite o le persone, anche in rappresentanza di persone giuridiche, che abbiano conoscenza diretta dei fatti rilevanti;

- l'avvocato verificherà che il cliente abbia tutti i necessari poteri per disporre del diritto controverso e, in caso di persona giuridica, sia eventualmente munito di procura che prevede espressamente anche la facoltà di conciliare la controversia.

4. LA REDAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE.

L'avvocato, solitamente, è chiamato a redigere l'istanza di mediazione nella quale deve indicare l'Organismo di Mediazione prescelto, le parti da convocare (e i loro recapiti – indirizzo, fax, e-mail), l'oggetto, la pretesa e il valore della controversia, con succinte ragioni a sostegno della propria domanda.

L'esatta indicazione **dell'oggetto della domanda** è funzionale sia alla produzione degli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, che al verificarsi della condizione di procedibilità.

Si raccomandano, perciò, particolari cura e attenzione nella compilazione dell'istanza di mediazione, con specifico riferimento alla redazione delle "ragioni della pretesa". Si tratta di adempimento indispensabile sia per interrompere il decorso di eventuali termini di prescrizione, sia per mettere il mediatore al corrente delle posizioni delle parti, già dal primo incontro.

L'istanza di mediazione, infatti, produce effetti interruttivi della prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/2010).

Gli effetti della domanda si producono dal momento della comunicazione alle altre parti.

L'avvocato dovrà inoltre scegliere quali documenti depositare nella procedura di mediazione e, tra essi, quali – eventualmente – indicare come riservati al solo mediatore, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di dovere di riservatezza, di inutilizzabilità e di segreto professionale.

Bisogna poi consentire al mediatore di conoscere il presupposto della mediazione: se sia volontaria, obbligatoria iniziata prima o durante il giudizio o, infine, delegata dal giudice. In tali ultimi due casi è necessario allegare all'istanza di mediazione copia dell'ordinanza di invio in mediazione.

5. LA PREPARAZIONE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE.

L'avvocato svolge un ruolo di fondamentale importanza per la preparazione dell'incontro di mediazione.

L'avvocato consapevole della peculiarità della procedura, dovrà preparare il proprio assistito a gestire l'interlocuzione e la comunicazione con la controparte e il mediatore, a

valutare le proposte formulate e a elaborare soluzioni alternative. In sintesi dovrà:

- far comprendere al cliente la **natura della mediazione**, il **ruolo del mediatore** e **l'obiettivo** che consiste nel raggiungere una **soluzione condivisa**;
- far emergere interessi utili alla conciliazione della lite, eventuali ostacoli alla risoluzione della controversia e le soluzioni praticabili, tenuto conto delle probabilità di successo in sede giudiziale, dei relativi tempi e costi;
- verificare quali informazioni e documenti dovranno essere mantenuti confidenziali, considerando le disposizioni in merito all'inutilizzabilità nel corso di un successivo giudizio (processo o arbitrato) delle dichiarazioni rese e delle informazioni assunte in sede di mediazione.

6. L'ASSISTENZA DELLA PARTE IN MEDIAZIONE.

La parte è tenuta a partecipare personalmente in mediazione assistita dal legale di fiducia.

Durante la mediazione, l'avvocato assiste la parte nelle varie fasi della procedura, quindi sia nelle sessioni congiunte che in quelle separate.

Può intervenire per illustrare o chiarire gli aspetti giuridici della controversia, mantenendo, però, un atteggiamento collaborativo e non ostativo in considerazione del fatto che la funzione del mediatore e quindi la finalità principale del procedimento, è quella di riattivare la comunicazione tra le parti per trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe.

In caso di impedimento la parte può farsi sostituire e rappresentare nella procedura di mediazione da altra persona dotata di procura speciale. È però necessario che al rappresentante siano conferiti i poteri – sostanziali – indispensabili per gestire la controversia e transigerla in nome e per conto del rappresentato⁸.

È in ogni caso necessario tenere presente che presso il Tribunale di Reggio Emilia, come presso altri Fori, viene – sempre più di frequente – seguito l'orientamento giurisprudenziale, che applica una lettura rigorosamente letterale della norma, secondo il quale (e riportiamo testualmente alcune parti di una ordinanza-tipo) “... *nell'ottica di garantire l'effettivo e proficuo svolgimento della mediazione (e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda) è necessario che le parti siano presenti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore, nella veste di delegato della parte (...) le parti devono partecipare personalmente o, se trattasi di società, possono conferire procura speciale a soggetto diverso dal difensore*”⁹.

⁸ Le parti devono partecipare all'incontro personalmente. In caso di assoluta e documentata impossibilità devono conferire apposita procura speciale. Talvolta, indipendentemente dalla sussistenza di un impedimento, può essere opportuno che partecipi alla procedura di mediazione chi, pur non essendo il titolare del diritto conteso ma a conoscenza della controversia, è destinato ad avere l'*ultima parola* nella composizione della lite (ad esempio il figlio che gestisce determinati affari in favore del genitore che se ne disinteressa... o viceversa). Sta alla sensibilità ed esperienza del mediatore capire se e quando, per il buon esito della mediazione, sia necessario far partecipare agli incontri altri soggetti oltre alle parti “sostanziali”.

⁹ Viene inoltre spesso richiamata la giurisprudenza che interpreta il riferimento dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, all'impossibilità di proseguire la mediazione oltre l'incontro informativo, facendo riferimento a “eventuali situazioni preliminari che possono ostacolare l'esperimento della mediazione e non alla volontà delle parti di proseguire”, ritenendo che il tentativo di mediazione non può dirsi ritualmente svolto qualora le parti presenti al primo incontro davanti al mediatore si limitino a manifestare la loro

Occorre quindi fare particolare attenzione ai comportamenti (o alle prassi), in questa sede certamente non incentivati, che possono poi creare problemi in sede di giudizio, in caso di esito negativo della mediazione.

Per completezza si ricorda, comunque, che nonostante interpretazioni e pronunce giurisprudenziali di segno contrario, la legge non esclude che la parte possa essere sostituita anche dal proprio avvocato. A tale fine però non è sufficiente la semplice “*procura alle liti*” ma il legale dovrà essere dotato di specifica “*procura speciale*”.

Per la rappresentanza sostanziale della parte in mediazione si consiglia di redigere la procura secondo il modello sotto riportato, disponibile sul sito www.ordineforense.re.it, nella pagina dell’Organismo di Mediazione.

L’autentica notarile della procura è, infine, lo strumento più idoneo per ridurre al minimo qualsiasi dubbio in ordine alla certa riferibilità della sottoscrizione al delegante.

Un modo per “aggirare” questo dilemma sul collegamento delegante – delegato, potrebbe essere la sottoscrizione della procura con firma digitale. In caso di mediazione con sistemi telematici, tra l’altro, sarebbe lo strumento perfetto dal momento che il documento trasmesso sarebbe proprio il file digitale e non la sua stampa (che andrebbe comunque verificata attraverso la sua fonte). La contraffazione della firma digitale comporta, infatti, maggiori difficoltà – salvo sottrarre *hardware* e *password* al titolare.

7. EFFETTIVITÀ DELLA MEDIAZIONE - PRESENZA DELLE PARTI

Numerose pronunce giurisprudenziali richiamano il concetto di “effettività della mediazione” come presupposto che deve essere assicurato e rispettato, soprattutto ai fini della verifica dell’assolvimento della condizione di procedibilità.

Le statistiche dimostrano infatti che il buon esito della mediazione richiede la partecipazione dell’effettivo titolare dell’interesse in discussione, perché è il solo che, oltre a poter disporre del diritto in termini giuridici, ne può “disporre” anche in senso “emotivo”. Solo la presenza personale delle parti consente quindi l’interazione che può riattivare la comunicazione e agevolare la soluzione concordata del conflitto.

Per rendere effettiva la mediazione e cioè farla funzionare nel migliore dei modi, l’Osservatorio sulla mediazione di Reggio Emilia, nel caso in cui al primo incontro si presenti l’avvocato senza il proprio assistito o accompagnato da un soggetto non legittimato, ha proposto che il mediatore disponga un rinvio al fine di rendere possibile la partecipazione della parte sostanziale. Se al secondo incontro persiste la medesima situazione, il mediatore redigerà un verbale negativo, indicando che la parte non è voluta comparire¹⁰.

intenzione di non dare seguito alla procedura obbligatoria, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti pregiudiziali oggettivi all’effettivo svolgersi del procedimento (Tribunale di Firenze 15.10.2015; Tribunale di Firenze 18.03.2014; Tribunale di Firenze ordinanza 26.11.2014).

¹⁰ Proposte dell’Osservatorio sulla mediazione di Reggio Emilia, redatte nella primavera del 2018 (il lavoro completo è allegato in Appendice).

8. RAPPRESENTANZA, EFFETTIVITÀ E PRIMO INCONTRO: BREVE ESAME GIURISPRUDENZIALE

Il fine essenziale della mediazione è quello di ripristinare il dialogo tra le parti che la prospettata intenzione di promuovere un giudizio (nella mediazione *ante causam*) o la pendenza dello stesso (nella mediazione su ordine del giudice) ha inevitabilmente interrotto. La giurisprudenza di merito si è perciò espressa più volte in tema di *effettività* del primo incontro di mediazione e quindi sui presupposti per ritenere assolta la condizione di procedibilità. Sono invece ancora scarse le pronunce di legittimità, ma esistono già pronunce di merito che hanno preso le distanze rispetto ad alcune di esse.

Senza prendere posizione a favore di un orientamento in particolare, riportiamo una brevissima sintesi – forse non esaustiva ma il più obiettiva e imparziale possibile – dell’attuale pensiero giurisprudenziale.

a. la mediazione (obbligatoria *ante causam* e delegata dal giudice) come condizione di procedibilità: normativa vigente e giurisprudenza di merito.

Uno degli aspetti più dibattuti dalla giurisprudenza di merito in tema di “mediazione obbligatoria” e “delegata dal giudice” è il presupposto della sanzione di improcedibilità o meglio – in ottica positiva – l’assolvimento della condizione di procedibilità del giudizio quando le parti, dichiarando l’impossibilità di procedere, non diano corso all’effettiva mediazione.

Oltre al tentativo di mediazione obbligatorio *ante causam* previsto per alcune materie, la legge dispone che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione della causa, l’esperimento del procedimento di mediazione che diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità e i rapporti con il processo sono disciplinati dall’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, al comma 1-bis per la mediazione obbligatoria e al 2¹¹ per quella delegata dal giudice; per entrambi i modelli, il comma 2-bis indica il momento dell’avveramento della suddetta condizione mentre l’art 8 regola il procedimento.

In ambedue i casi, mediazione obbligatoria e delegata, la domanda è procedibile se il “*primo incontro*” dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo: è, quindi, sufficiente avviare la procedura e concludere il “*primo incontro*” davanti al mediatore, anche senza raggiungere l’esito positivo della mediazione.

Nonostante sia un aspetto poco approfondito dal D.lgs. n. 28/2010, diviene quindi fondamentale definire il contenuto del “*primo incontro*”, momento cardine nel sistema della

¹¹ art. 5, D.lgs. n. 28/2010 – *Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo* – [...] «**2.** Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. **2-bis.** Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. [...]».

mediazione obbligatoria, per stabilire quando la condizione di procedibilità possa dirsi avverata.

Il “procedimento” viene descritto sommariamente – e dato il suo carattere libero e informale non potrebbe essere altrimenti – dall’art. 8 del decreto, il quale, fissato l’obbligo dell’assistenza legale, precisa che il mediatore, nel “*primo incontro*”, dopo aver chiarito alle parti funzione e modalità di svolgimento della mediazione, le invita a esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione, procedendo con lo svolgimento in caso di risposta positiva¹².

La norma è chiara, e l’interpretazione in dottrina e giurisprudenza è uniforme, nel caratterizzare il contenuto – innanzitutto – informativo del “*primo incontro*”: prima di entrare nel vivo della negoziazione devono essere illustrate alle parti le finalità della mediazione, le sue modalità di svolgimento e i vantaggi connessi¹³.

Viceversa, la giurisprudenza è divisa sulla necessità, per il perfezionamento della condizione di procedibilità, di riconoscere al “*primo incontro*” un ulteriore **carattere effettivo** oltre che informativo e cioè che, superato tale momento, le parti debbano sempre procedere a un effettivo tentativo di mediazione nel merito delle questioni controverse.

Secondo un primo orientamento che, sebbene minoritario nella giurisprudenza di merito, ha trovato autorevole avallo da parte della Corte di Cassazione, anche un “*primo incontro*” di mediazione dal contenuto **meramente informativo** è idoneo perché la domanda sia procedibile¹⁴.

Una diversa impostazione, invece, ampiamente diffusa nelle corti di merito¹⁵, ritiene che, ai fini della procedibilità della domanda, il “*primo incontro*” di mediazione deve essere non solo informativo ma **anche – necessariamente – effettivo**¹⁶: occorre cioè che le parti abbiano affrontato concretamente anche la sostanza della controversia.

Nel sostenere l’effettività della mediazione la giurisprudenza di merito ha, peraltro, dato vita a una duplice interpretazione.

Secondo una prima lettura, con specifico riferimento alla mediazione ordinata dal giudice, l’effettività della mediazione, richiesta ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, implicherebbe necessariamente, in base a una lettura teleologica e sistematica dell’istituto, il superamento del “*primo incontro*” e, quantomeno, l’avviamento della procedura, in base a due argomenti principali:

¹² art. 8, D.lgs. n. 28/2010 – *Procedimento* – «1. [...] *Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.* [...]».

¹³ Per esempio i vantaggi di natura tributaria, cfr. art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 28/10 e parte 3, § 18, pag. 51.

¹⁴ Trib. Verona. 24.03.2014; Cass. n. 8473 del 27 marzo 2019.

¹⁵ Cfr. la Relazione del 17 gennaio 2017, conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Guido Alpa sugli strumenti di degiurisdizionalizzazione, che si è occupata specificatamente dell’istituto della mediazione, pagg. 28-29.

¹⁶ Trib Firenze, ord. 19 marzo 2014 - est. Breggia; Trib. Palermo, ord. 16.7.2014; Trib. Rimini, ord. 16.7.2014; Trib. Bologna, 16.10.2014; Trib. Cassino, 8.10.2014; Trib. Monza, 20.10.2014; Trib. Siracusa, 17.1.2015; Trib. Pavia, 9.3.2015; Trib. Milano, 7.5.2015; Trib. Milano, 27.4.2016; Trib. Roma, sent. 8554 del 28.04.2016; Trib. Busto Arsizio, 3.2.2016; Trib. Roma, sent. 23.02.2017 - est. Moriconi; C.d.A. Milano, sent. 10.05.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 6.04.2018 - est. Bianco.

a) la valutazione della mediabilità della lite già compiuta dal giudice¹⁷;

b) l'inutilità di una ulteriore informativa in favore delle parti alla quale (oltre ai rispettivi legali¹⁸) provvederebbe il giudice in sede processuale¹⁹.

Questa interpretazione, come si può leggere chiaramente in alcune delle pronunce in tale senso²⁰, circoscrive l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 5 («... *la condizione di procedibilità si considera avverata se il “primo incontro” si conclude senza accordo ...*») esclusivamente al caso di mediazione obbligatoria *ante causam* e non alla mediazione demandata dal giudice. In tal caso, escluso il “primo incontro”, le parti si trovano davanti al mediatore per dare corso a una mediazione già “aperta”, senza potersi sottrarre alla concreta negoziazione, all'esito della quale potranno o meno accordarsi. Ulteriore conseguenza è che il pagamento dei compensi all'organismo di mediazione sarebbe sempre dovuto, essendo escluso solo se la procedura si esaurisce con un mancato accordo all'esito del “primo incontro”²¹.

Altro orientamento a sostegno dell'effettività della mediazione, senza distinguere tra procedura *ante causam* o delegata, ritiene che, superata e conclusa la fase dedicata all'informativa delle parti, si debba procedere alla effettiva mediazione già nel corso del “primo incontro”²². Il “primo incontro” dovrebbe, quindi, avere natura essenzialmente “bifasica”: un primo momento informativo, sulle modalità e funzioni della mediazione, e un secondo di mediazione effettiva. La disciplina della mediazione obbligatoria è, infatti, regolata in modo unitario dall'art 8, per quanto attiene al procedimento, e dall'art. 5, comma 2-bis del D.lgs. n. 28/2010 per quanto attiene ai presupposti di avveramento della condizione di procedibilità.

In ogni caso – messe da parte queste sottigliezze superflue – secondo l'orientamento oggi prevalente nella giurisprudenza di merito, la mediazione, con o senza fase informativa, deve essere effettiva già dal “primo incontro”.

b. la sentenza della Corte di Cassazione n. 8473 del 27.03.2019 – parte prima.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi in un caso di mediazione *ante causam* sulla questione della necessaria presenza o meno delle parti e della legittimazione rappresentativa dei difensori nell'ambito del primo incontro avanti al mediatore ai fini della procedibilità, ha affermato, con un vero e proprio *obiter dictum*, il seguente principio di diritto: “*La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state*

¹⁷ I presupposti per la mediazione delegata dal giudice sono indicati nell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010: « [...] *la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti* [...]».

¹⁸ Art. 4, comma 3, D.lgs. n. 28/2010.

¹⁹ Tra le tante: Trib. Roma, sent. 26.05.2016; Tribunale di Civitavecchia, ord 15.01.2016; Trib. Vasto, ord 23.04.2016; Trib. Pavia, 20.01.2017; Trib. Monza, ord. 18.04.2018.

²⁰ Cfr. Trib. Pavia; 20.01.2017.

²¹ Art. 17, comma 5-ter, D.lgs. n. 28/2010.

²² Cfr. pronunce della III e V sez. civile del Trib. Firenze; Trib. Pavia, ord. 26.09.2016; Trib. Siracusa, ord. 15.05.2018; Corte d'Appello Milano, Sent. 10.05.2017; Trib. Firenze, sent. 27.4.2019 - est. Mazzarelli.

adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.

Secondo la Corte “*l’onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, [la parte] può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione*” [...] “*non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio*”.

L’interpretazione della Corte si fonda principalmente su due argomenti:

1. il primo di ordine **sistematico-costituzionale**: la mediazione obbligatoria *ante causam* costituisce una forma di limitazione all’accesso alla giustizia, e pertanto la relativa disciplina va interpretata in modo non estensivo, ovvero “*in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’accesso alla tutela giurisdizionale*”;
2. il secondo di tipo **letterale**: la struttura del procedimento di mediazione, come definita dall’art. 8, è “*suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore ... e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione*” e “*solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti [...] altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all’esito della quale sono dovute solo le spese e non anche il compenso del mediatore)*”. Quindi, in base all’art. 5 comma 2 bis, la condizione di procedibilità deve ritenersi assoluta proprio con l’espletamento del “*primo incontro*” di natura preliminare-informativa.

La sentenza – primo e unico precedente di legittimità sul punto²³ – sulla base dei suddetti argomenti, ritiene quindi che il riferimento alla possibilità di iniziare il procedimento sulla quale il mediatore chiede di esprimersi alle parti e ai loro avvocati, contenuto nell’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010²⁴, vada interpretato come **volontà di intraprendere il confronto in mediazione**.

c. la giurisprudenza di merito si riallinea con l’orientamento prevalente.

Con sentenza dell’8 maggio 2019, il Tribunale di Firenze non ha condiviso il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nell’*obiter dictum* sopra esaminato e ha dato ulteriore seguito all’indirizzo interpretativo di merito già prevalente, facendo le considerazioni qui riassunte.

²³ Secondo quanto risulta al momento della presente revisione del testo (luglio 2019).

²⁴ «[...] Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione [...]»

1. Il “*primo incontro (preliminare)*” e gli “*incontri di effettivo svolgimento*” della mediazione.

La disciplina legale non opera una (rigida) distinzione tra “*incontro preliminare*” e “*incontri di effettivo svolgimento della mediazione*”²⁵; una volta che le parti abbiano espresso la “*possibilità di iniziare la procedura*”, infatti, il mediatore “*procede con lo svolgimento*” della mediazione “*nello stesso primo incontro*”²⁶, durante il quale è già possibile raggiungere un accordo.

Lo si ricava dal riferimento all’ipotesi che “*il primo incontro si concluda senza accordo*” contenuto negli artt. 5 comma 2-bis e 17 comma 5-ter del decreto che lasciano evidentemente intendere, a contrario, che le parti possono già essere messe in condizione di negoziare nel merito delle reciproche posizioni e far emergere i propri interessi, e che quindi la lite possa essere conciliata in quella sede: occorre, cioè, che la mediazione sia effettiva già al primo incontro.

Il contenuto letterale della norma sembra quindi condurre a conclusioni opposte rispetto a quelle della pronuncia di legittimità²⁷.

2. Interpretazione del termine “*possibilità*”.

La Corte di legittimità ha letto la locuzione “*possibilità di iniziare la mediazione*”²⁸, nel senso di “*parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) il procedimento*”, confondendo così la “*possibilità*” di avviare la mediazione con il diverso concetto di “*volontà*” di mediare. I concetti di “*possibilità*”, contenuto nell’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, e di “*volontà*”, invece, dovrebbero essere tenuti ben distinti: è solo il primo, generalmente, a indicare situazioni oggettive che abilitano il compimento di azioni o l’esercizio di facoltà e diritti. Di conseguenza, secondo un criterio di interpretazione letterale della norma, la “*possibilità*” – che le parti sono chiamate a rappresentare al mediatore e sulla quale dovranno esprimersi – deve considerarsi come inerente alle condizioni ostative all’utile e legittimo esperimento della mediazione vera e propria.

L’esame preliminare di “*possibilità*” sembra, dunque, doversi intendere come *possibilità oggettiva* di procedere alla mediazione, senza che possano rilevare le valutazioni soggettive delle parti che, invece, attengono alla mera “*volontà*” di procedere²⁹. Assimilare i concetti di “*possibilità*” e “*volontà*” finirebbe con l’equiparare la mediazione obbligatoria a quella facoltativa³⁰, rendendole

²⁵ Cfr. in particolare l’art. 8, D.Lgs. n. 28/2010.

²⁶ Art. 8, D.Lgs. n. 28/2010.

²⁷ [Nota ad uso di futuri aggiornamenti omessa].

²⁸ Art. 8, D.Lgs. n. 28/2010.

²⁹ Tale impossibilità potrà, ad esempio, ricorrere nei casi in cui vi sia un difetto di legittimazione o di rappresentanza sostanziale del soggetto che partecipa alla mediazione o quando il procedimento sia stato attivato in relazione a controversie aventi a oggetto materia sottratta alla disponibilità delle parti.

³⁰ La mediazione volontaria è possibile in materia di diritti disponibili e il suo mancato esperimento è privo di sanzione processuale.

sostanzialmente indistinguibili, con il risultato di un'interpretazione abrogante dell'istituto della mediazione obbligatoria^{31 32}.

3. L'interpretazione restrittiva o “non estensiva” delle ipotesi di giurisdizione condizionata e i principi della Corte Costituzionale e dell'Unione Europea.

Riportandosi ai principi Costituzionali e dell'Unione Europea, il Tribunale di Firenze, analizza anche l'ulteriore argomento della Cassazione circa la necessità di interpretare restrittivamente o “in modo non estensivo”, le ipotesi di giurisdizione condizionata. Secondo la Suprema Corte, infatti, adottando una diversa interpretazione, l'obbligo di una mediazione effettiva potrebbe essere – sostanzialmente – ostativo e pregiudizievole per il diritto di azione, e si potrebbe ipotizzare un conflitto della mediazione obbligatoria con l'art. 24 della Costituzione.

a. I principi della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, riguardo al possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'analogo tentativo obbligatorio di conciliazione – previsto fino al 2010 – nelle controversie in materia di lavoro, ha stabilito “*la giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare «interessi generali» con le dilazioni conseguenti. È appunto questo il caso in esame, in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo, da un lato, evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; dall'altra, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo. La normativa denunciata è, d'altronde, modulata secondo linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale. [...] Quanto all'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione (art 412- bis), tale sanzione, lungi dal risolversi in una questione processuale inutile, rappresenta la misura con la quale l'ordinamento assicura effettività all'osservanza dell'onere. Dal suo canto l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione (art. 412-bis, quinto comma) costituisce normale applicazione del principio generale che considera con sfavore l'inattività delle parti. Sotto nessuno degli indicati profili può, pertanto, ravvisarsi violazione dell'art. 24 della Costituzione*”³³.

Il Tribunale di Firenze ritiene che si tratti di considerazioni estensibili anche alla mediazione obbligatoria in ambito civile e al suo “impatto” sulla tutela

³¹ Cfr. Trib. Firenze, ord. 19 marzo 2014 - est. Breggia; Trib. Firenze, ord. 15 ottobre 2015 - est. Scionti; Trib. Siracusa, sez. II, sent. 30 marzo 2016; Trib. Firenze, Sez. spec. Impresa, sent. 16 febbraio 2016; Trib. Firenze, sent. 21 aprile 2015.

³² [Nota ad uso di futuri aggiornamenti omessa].

³³ Corte Costituzionale, sentenza n. 276 del 6 luglio 2000.

giurisdizionale dei diritti³⁴.

b. I principi normativi e giurisprudenziali dell'Unione Europea.

Anche in ambito sovranazionale è ricorrente l'affermazione, fondata sulle Carte dei diritti fondamentali – CEDU e CDFUE – secondo cui i sistemi di A.D.R., qualora previsti obbligatoriamente dalla legge, devono essere giustificati da ragioni di **interesse pubblico** e **non devono essere eccessivamente gravosi**:

- l'art. 5, co. 2, della Dir. 2008/52CE, relativa a “*determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale*”³⁵, che prevede il ricorso a procedimenti di mediazione nell'ambito delle controversie di natura transfrontaliera, conformemente a tali indicazioni, fa salva la possibilità per la legislazione nazionale di prevedere forme obbligatorie di mediazione, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, “*purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario*”;

- la sentenza 14.06.2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea³⁶, interpretando la direttiva cd. “ADR consumatori”³⁷ in una fattispecie di mediazione obbligatoria in materia consumeristica, ha ritenuto che la previsione di mediazione obbligatoria *ante causam* sia compatibile con il Diritto dell'Unione, purché si tratti di interventi “*con obiettivi di interesse generale e tali interventi non siano sproporzionati ed inaccettabili, tali da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti*”;

- già in precedenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato principi analoghi, ad esempio con sentenza 18.03.2010³⁸, resa in una fattispecie caratterizzata da tentativo obbligatorio di conciliazione *ante causam* in materia consumeristica³⁹, nella quale (punti 61-64) si legge che “*il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU, oltre ad essere stato ribadito anche dall'art 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*”⁴⁰. A tal riguardo è pacifico nelle fattispecie principali che, subordinando la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali proposti in materia di servizi di comunicazioni elettroniche all'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, la normativa

³⁴ [Nota ad uso di futuri aggiornamenti omessa].

³⁵ Il testo della Direttiva è stato confermato dalla Commissione europea nel 2016.

³⁶ Causa C-75/16, Livio e altri.

³⁷ Dir. 2013/11/UE.

³⁸ Cause da C-317/08 a C-320/08, Alassini e altri.

³⁹ Il riferimento, in questo caso, era alla Direttiva 2002/22/CE, “servizio universale”.

⁴⁰ Causa C-12/08, Mono Car Styling S.A. in liquidazione contro Dervis Odemis e a., Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2009, punto 47 e giurisprudenza ivi citata.

*nazionale di cui trattasi ha introdotto una tappa supplementare per l'accesso al giudice. Tale condizione potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali non si configurano come prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad **obiettivi di interesse generale** perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti⁴¹. Orbene, come rilevato in udienza dal governo italiano, si deve anzitutto constatare che le disposizioni nazionali di cui trattasi hanno ad oggetto una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei tribunali, e perseguono quindi legittimi obiettivi di interesse generale”.*

In sintesi, la mediazione, come regolata dal D.Lgs. n. 28/2010, ha funzioni complesse e persegue interessi generali: in parte contribuisce alla deflazione del contenzioso giurisdizionale e in parte favorisce un diverso e alternativo metodo di risoluzione dei conflitti (tra privati). Anche secondo l'analisi prevalente nella giurisprudenza di merito è, perciò, istituto giuridico che non pone problemi sotto il profilo della menomazione del diritto fondamentale di accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, così come inteso dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza comunitaria.

Al contrario, l'interpretazione contenuta nella sentenza Cass. n. 8473/2019, secondo la quale, un primo incontro preliminare meramente informativo, è idoneo ai fini della procedibilità della domanda, è in antitesi con le suddette finalità della mediazione e dei sistemi di A.D.R. in genere.

Ridurre l'esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità, a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore, per ricevere un'informazione preliminare sulle finalità e le modalità di svolgimento della mediazione e per dichiarare che semplicemente non c'è volontà di mediare comporta, infatti, un elevato rischio che tutto il procedimento divenga un “vuoto rituale”. Il tutto con ricadute negative anche sulla tempestiva erogazione del servizio giustizia, che di fatto potrebbe essere ostacolato dagli stessi incumbenti legati alla mediazione.

In conclusione, secondo il Tribunale di Firenze, la partecipazione al solo primo incontro, anche se comprensivo di una fase di effettiva mediazione, rende trascurabili i maggiori oneri richiesti alle parti, rispetto all'opzione fatta propria dalla Suprema Corte (incontro dal contenuto meramente informativo). L'inevitabile maggior durata del primo incontro, è infatti pienamente giustificata dalla concreta possibilità di conciliazione della controversia⁴².

⁴¹ Causa C 28/05, Dokter e a., Sentenza 15 giugno 2006, Racc. pag. 1-5431, punto 75 e giurisprudenza ivi citata; Corte Eur. D.U., sentenza Fogarty c. Regno Unito del 21 novembre 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-XI, § 33.

⁴² [Nota ad uso di futuri aggiornamenti omessa].

d. la sentenza della Corte di Cassazione n. 8473 del 27.03.2019 – parte seconda.

La sentenza della Corte di Cassazione in oggetto enuncia altri due principi, oltre a quello già trattato al precedente § 8.b., al quale si rinvia:

- *nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore assistite dal difensore;*
- *nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;*

L'aspetto più dibattuto nella pratica e sul quale è necessario soffermarsi maggiormente è quello relativo alla forma della suddetta "procura sostanziale" e alla, eventuale, necessità di autenticazione della stessa, dal momento che tali aspetti non sono stati espressamente affrontati dalla Suprema Corte.

Nella sentenza si legge, infatti, che se la parte «sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore».

La sentenza quindi non prende posizione in modo chiaro e definitivo sulla necessità che la procura (sostanziale) debba sempre essere autenticata. Ragionando a contrario alcuni commentatori hanno sostenuto che, se la procura speciale non può essere autenticata dal difensore, essa dovrà essere (sempre) autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tuttavia, un maggiore approfondimento della questione può condurre alla diversa conclusione che, **per il delegato a rappresentare la parte in mediazione, non è sempre necessaria la procura autenticata.**

L'art. 1392 del Codice Civile determina la forma della procura *per relationem*: deve cioè essere quella che la legge prescrive per il contratto che il rappresentante deve concludere in nome e per conto del rappresentato. Quindi, se tale atto è un contratto formale, la procura sarà validamente conferita qualora essa sia rilasciata nella stessa forma che la legge prescrive per l'atto da concludere. Ogni elemento della stessa dovrà perciò risultare in modo inequivoco e *ad substantiam*, e non potrà desumersi da elementi presuntivi.

Teniamo, inoltre, presente che nessuna delle norme applicabili a un "accordo amichevole" (tale è il prodotto della mediazione conclusa positivamente) – sia con riferimento alla disciplina della mediazione sia alla normativa di diritto comune – richiede l'autenticazione delle firme sull'atto con il quale la parte ha conferito ad altri l'incarico di sostituirla in una conciliazione.

Lo stesso art. 1967 del Codice Civile, che disciplina la prova del contratto di transazione (art. 1965 c.c.) – quanto di più vicino possa esistere rispetto all'accordo conciliativo in mediazione – prescrive la forma scritta solamente *ad probationem* con la conseguenza che il procuratore speciale (e ovviamente sostanziale) che partecipa all'incontro di mediazione potrà giustificare – e dare prova – del proprio potere di rappresentanza con la semplice esibizione della procura scritta, ma non necessariamente autenticata. In tale caso, considerato che la legittimazione a impugnare il documento è riconosciuta solamente al falsamente rappresentato che ritenga la firma non autografa, né il mediatore né la controparte potrebbero eccepire nulla.

Secondo i principi di cui sopra, pare quindi doversi concludere, in caso di partecipazione alla mediazione di un rappresentante della parte, per la necessità della procura sostanziale conferita in forma scritta, ma autenticata da un pubblico ufficiale solamente nel caso in cui il procuratore dovrà concludere un atto per il quale sia previsto tale requisito.

Resta comunque fermo – anche per la Cassazione – il fatto che **il miglior modo perché la mediazione possa avere successo, rimane l'effettiva partecipazione personale della parte**, auspicata soprattutto nel momento in cui si debba sottoscrivere l'accordo.

NOMINA PROCURATORE SPECIALE

Il sottoscritto/a _____
C.F. _____ P.IVA _____
Nato/a _____ il _____ domiciliato in _____
Cap _____ Prov. _____ Via _____ n. _____
Tel _____ Fax _____ Pec _____

in proprio

in qualità di rappresentante di _____ C.F. _____
con sede in _____ Cap _____ Prov _____ Via _____ n. _____
Tel _____ Fax _____ Pec _____

Con riferimento al procedimento di mediazione n. _____, tra le parti _____ / _____
pendente davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia

COMUNICA

Che non potrà partecipare personalmente all'incontro fissato dal mediatore per i seguenti motivi:

NOMINA PROCURATORE SPECIALE

Il Sig. _____ nato a _____ il _____
C.F. _____ domiciliato a _____ Cap. _____ Prov _____
Via _____ n. _____
Tel _____ Fax _____ Pec _____

PER

Transigere, conciliare e disporre totalmente nella procedura di Mediazione sopra indicata in nome e proprio conto, ratificando fin da ora come valida ed efficace ogni decisione assunta dallo stesso.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia, dichiara di aver ricevuto informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di esprimere consenso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, affinché i dati personali possano essere trattati dall'Organismo di Mediazione, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione e all'espletamento del procedimento di mediazione richiesto. Dichiara, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento espressamente acconsentito, gli derivano dall'art. 7 del medesimo D.Lgs.

ALLEGA

- Copia documento d'identità:
- Documentazione comprovante la impossibilità a partecipare

REGGIO EMILIA, li _____

FIRMA _____

Vera la firma

Avv. _____ (firma dell'Avv. per accettazione e autentica)

SECONDA PARTE

LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. IL CONFINE TRA L'ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA E QUELLA DEL MEDIATORE.

Innanzitutto devono essere tenuti distinti i due diversi ambiti dell'attività di segreteria da quella del mediatore, fissandone i limiti reciproci.

La segreteria ha il compito di:

- raccogliere le domande di mediazione
- controllarne correttezza e completezza
- richiedere eventuali integrazioni
- nominare il mediatore
- raccoglierne la disponibilità
- curare l'invio delle notifiche e delle convocazioni
- fissare la data dell'incontro

e, una volta conclusa la procedura e indipendentemente dall'esito della stessa,

- rilasciare, su richiesta, le copie autentiche del verbale (positivo o negativo).

L'attività del mediatore, invece, secondo una prima approssimazione, consiste in tutto ciò che avviene tra la fissazione della data dell'incontro e il rilascio della copia del verbale che conclude la procedura.

Si tratta pertanto di ambiti che, di norma, non si dovrebbero sovrapporre.

Il mediatore, una volta ricevuto e accettato l'incarico, può e deve gestire la procedura come meglio ritiene (ovviamente nel rispetto delle norme di legge e del regolamento dell'ODM che è tenuto a conoscere alla perfezione) senza interpellare in ogni momento la segreteria sul comportamento da tenere.

Qualche rara eccezione può capitare⁴³, e in tali casi un confronto con la segreteria può essere opportuno ma, in generale, il mediatore è l'unico soggetto che ha titolo e potere per gestire ogni situazione "endo-procedimentale".

È, peraltro, necessario interpellare la segreteria tutte le volte in cui sia opportuno rinviare l'incontro a una successiva seduta: la moderata disponibilità di spazi⁴⁴ limita il numero di mediazioni che si possono tenere nello stesso giorno.

Massima attenzione quindi: in caso di rinvio (a seguito del primo incontro o anche successivamente per qualunque motivo chiesto dalle parti e ritenuto fondato e utile dal mediatore) è d'obbligo verificare le date disponibili con la segreteria. Quest'ultima potrà

⁴³ per esempio l'eventualità – peraltro verificatasi – in cui una delle parti si rifiuti di pagare le spese.

⁴⁴ La richiesta di disponibilità fissa di ulteriori spazi presso il Palazzo di Giustizia per l'attività dell'ODM è stata reiterata più volte senza esito. L'uso, inizialmente concesso, delle aule del Tribunale è stato revocato da tempo. Abbiamo comunque quattro stanze a disposizione con disponibilità di PC (portatile) e stampante.

proporre, come di prassi, un ventaglio di date da sottoporre alle parti con le quali concordare quella più congeniale.

In sintesi, con l'attività dell'Organismo di Mediazione iniziata nel 2012, la segreteria dell'Ordine si è trovata alle prese con compiti nuovi e particolarmente impegnativi⁴⁵. Per non aggravare il carico di lavoro, gli accessi dei mediatori dovrebbero essere limitati a prendere visione dei documenti depositati dalle parti e al deposito dei verbali (oltre alla menzionata fissazione dei rinvii).

La segreteria è a disposizione per ogni necessità, ma il mediatore dovrà cercare di risolvere da solo qualsiasi dubbio o problema dovesse sorgere nel corso dell'incontro. Il mediatore è l'unico *dominus* della procedura, è titolare di tutti i poteri e le facoltà decisionali in merito a quello che si deve/non si deve si può/non si può fare nell'ambito della procedura al fine di facilitare la comunicazione tra le parti.

Per la conduzione della mediazione non esistono regole specifiche, non ne esisteranno mai e non c'è (e non ci sarà mai) giurisprudenza (salvo quella relativa ai rapporti tra processo e mediazione, ma è questione diversa).

2. IL FASCICOLO ELETTRONICO.

La documentazione depositata dalle parti, viene organizzata in un "fascicolo elettronico" che sarà messo a disposizione del mediatore dopo l'accettazione dell'incarico.

Ogni *file* copiato dovrà essere cancellato o, se stampato, distrutto, al termine della mediazione.

Perché la procedura sia produttiva, è importante condividere, tramite la segreteria, tutte le informazioni necessarie (depositare i documenti, individuare – anche in modo sommario, ma con chiarezza – l'ambito della controversia), in caso contrario il mediatore non potrà essere di nessun aiuto.

3. LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE.

La designazione del mediatore avviene a rotazione attraverso il programma gestionale "CONCILIO", ampiamente diffuso presso gli Organismi di Mediazione [Forensi].

È possibile – ma piuttosto improbabile – che, come ogni procedura informatica, anche il suddetto programma non sia immune da errori e potrà forse accadere che "il giro" non sia rispettato con assoluta precisione.

In considerazione del rapporto tra numero di mediatori e mediazioni, ci sarà modo per ognuno di recuperare.

Non è possibile tenere il conto del numero di mediazioni per mediatore con strumenti

⁴⁵ A una partenza lenta ha fatto seguito un aumento progressivo delle domande, sensibilmente diminuite nel 2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, ritornate poi in deciso aumento dopo la reintroduzione della obbligatorietà con il "decreto del fare" (D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 89/2013). Dal punto di vista degli adempimenti "formali" quindi (specifici dell'attività di segreteria: ricezione ed esame dell'istanza, preparazione del fascicolo, predisposizione e invio dei documenti per la convocazione delle parti, rinnovo delle convocazioni andate a vuoto, ecc.), l'impegno è costante e occupa il personale a tempo pieno.

manuali, in considerazione del numero di adempimenti che ci sono da seguire: il PC lo fa con elevata certezza, ma nessuno di noi è dentro al PC e l'errore non può essere escluso in assoluto.

4. LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ.

Un adempimento di importanza fondamentale sul quale è necessario prestare particolare attenzione è la trasmissione alla segreteria della dichiarazione di imparzialità.

L'invio deve avvenire tassativamente entro due giorni (lavorativi) dalla ricezione della nomina⁴⁶. La trasmissione della nomina avviene di regola a mezzo PEC, che è il sistema di comunicazione più semplice, certo, veloce ed economico a disposizione dell'ODM e degli iscritti.

È pertanto richiesto ai mediatori di verificare regolarmente la presenza di messaggi sul proprio indirizzo PEC.

La tassatività dei due giorni trova la propria ragione d'essere nel fatto che la previsione normativa richiede alla segreteria dell'ODM di attivarsi, una volta ricevuta una domanda di mediazione, in tempi stretti (30 giorni⁴⁷) entro i quali dovrebbe essere fissato e tenuto il primo incontro.

La situazione logistica non aiuta di certo. L'attuale disponibilità delle sole salette⁴⁸ presso i locali dell'Ordine comporta come conseguenza il fatto che il deposito di più istanze nel medesimo giorno rende oltremodo difficile la gestione del suddetto termine.

Inoltre, il programma gestionale provvede automaticamente ad annullare la nomina, una volta passati i due giorni senza ricevere una conferma.

Il tempo scappa, e tutti lo rincorriamo: per questo motivo la segreteria ha la consuetudine di non inviare nomine quando, per motivi obiettivi, possa risultare difficile per il mediatore nominato onorare il termine di due giorni.

In ogni caso è sufficiente un minimo di buon senso, se la designazione arriva il venerdì sera i due giorni scadranno il martedì. Si tratta solo di verificare se ci sono motivi di incompatibilità, problema che non dovrebbe richiedere un grosso studio: nel dubbio, il consiglio è di astenersi.

L'astensione, e il conseguente invio di una dichiarazione negativa di imparzialità non ha conseguenze. La previsione di regolamento e statuto della possibile cancellazione del mediatore dopo tre rifiuti, deve essere interpretata in modo ragionevole: la cancellazione non sarà mai automatica, ma solo conseguenza di una delibera motivata dell'ODM, quindi non se il rifiuto è giustificato.

La segreteria – per quanto possibile – ha sempre cercato di rimettere in circolo per la successiva nomina, o dopo un paio, il mediatore che ha rinunciato in modo da mantenere le nomine equilibrate.

⁴⁶ Si veda la circolare del 2017 del Presidente dell'ODM, riportata più avanti alla pag. 21.

⁴⁷ Il vecchio testo dell'art. 8 fissava il termine in 15 giorni!

⁴⁸ Al momento sono disponibili quattro/cinque salette per la mediazione.

TERZA PARTE

IL MEDIATORE

1. LA FUNZIONE DEL MEDIATORE.

Il fine della mediazione è **riattivare e facilitare la comunicazione tra le parti**. Il mediatore riveste quindi il ruolo di facilitatore del dialogo tra i litiganti.

Il mediatore, per poter essere d'aiuto alle parti, deve perciò essere messo in condizione di conoscere tutte le informazioni (e i documenti, anche riservati) necessarie per esercitare la sua funzione di terzo neutrale.

Gli avvocati che assistono le parti, a loro volta, non devono presentarsi davanti al mediatore come se andassero a un processo davanti a un giudice, preparati solo dal punto di vista del diritto (armati di domande, eccezioni, ecc., il codice lo si può anche lasciare in studio ... se non per la stesura dell'accordo), ma devono essere pronti a ragionare soprattutto sugli interessi, sul futuro (sulla MAAN – in inglese BATNA – del loro assistito): il mediatore non ha potere decisorio e quindi non ha alcun senso ragionare (solo) sugli aspetti di diritto.

Salvo rarissime eccezioni, al primo incontro di mediazione si respirerà sempre un'aria carica di negatività. In fondo si tratterà pur sempre di riunire in una stanza di pochi metri quadri due persone che stanno litigando da un tempo più o meno lungo e che, con ogni probabilità, da quel giorno non si scambiano la parola, e non di andare a mangiare una pizza insieme a due amici.

Questo è il primo scoglio che deve superare il mediatore: cercando, innanzitutto, di mettere le parti a proprio agio e di stemperare le animosità.

Le persone vanno in mediazione con la stessa allegra disposizione d'animo con la quale andrebbero in tribunale: l'aria negativa la si sente.

Il mediatore non deve fermarsi alla prima difficoltà e men che meno alla eventuale richiesta, esplicita e immediata, di un verbale negativo.

Il mediatore gestisce la mediazione secondo la propria cultura, la propria esperienza e – soprattutto – la propria sensibilità, senza che nessuno (salvo la legge e il regolamento dell'Organismo) gli possa imporre cosa deve o non deve fare, nel rispetto della propria veste di terzo facilitatore.

Il mediatore deve usare l'autorevolezza, che aumenterà con l'esperienza maturata sul campo, riconosciuta dalla sua posizione per rendersi indispensabile alle parti nel momento in cui le stesse si rendono conto che per ricominciare a parlarsi hanno bisogno di un terzo neutrale che le accompagni verso la soluzione della controversia.

2. L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE.

Dopo la presentazione di un'istanza di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa la data del primo incontro.

Ricevuta la comunicazione dell'assegnazione dell'incarico, il mediatore, entro due giorni, deve accedere con le proprie credenziali alla pagina web dell'Organismo – CONCILIO, accettare l'incarico e sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità (inesistenza di ragioni di incompatibilità), oppure, in caso contrario, qualora sussistano ipotesi di incompatibilità, declinare l'incarico, e inviare il tutto alla segreteria in via telematica.

Il mediatore deve essere puntuale e preciso nelle comunicazioni con la segreteria.

Si riporta la circolare del Presidente dell'O.D.M. del 2017 relativa al “**Rispetto dei termini per la comunicazione di accettazione / rinuncia della designazione del Mediatore**”.

Gentili Colleghi Mediatori,

come è ben noto a tutti, la legge impone tempi decisamente ristretti per dare corso alle procedure di mediazione, soprattutto per evitare che questo strumento si traduca in un intralcio alla giustizia.

Già nella circolare del 9 febbraio 2017, è stato raccomandato il rispetto della puntualità agli incontri di mediazione, sia per il dovuto riguardo alla programmazione degli impegni di ogni partecipante sia per ovviare alle difficoltà della Segreteria nella gestione degli spazi – esigui e da condividere con tutte le altre attività quotidiane dell'Ordine – di cui l'ODM dispone per lo svolgimento della propria attività.

Ora richiamo la Vostra attenzione al riscontro tempestivo della nomina del Mediatore (accettazione o rinuncia), dal momento che la mancata risposta alla Segreteria, nel termine di due giorni (lavorativi) previsto dal regolamento e dal software gestionale “Concilio”, crea notevoli difficoltà e potenziali disservizi.

Si tenga, in ogni caso, presente che la Segreteria cura costantemente l'attenzione di evitare che le designazioni siano inviate via PEC di venerdì o a ridosso di festività e, quando è successo, il ritardo nella risposta da parte del Mediatore è sempre stato compreso e scusato.

Troppo spesso, però, la designazione non viene riscontrata entro il termine previsto, con i conseguenti disagi e perdite di tempo richiesti per la sostituzione del Mediatore inottemperante.

Sollecito quindi la Vostra attenzione al rispetto preciso dei tempi previsti dal regolamento e dalla prassi per non rallentare la procedura e mettere in difficoltà Segreteria e parti.

Comunico inoltre che, se il Mediatore designato non risponderà alla comunicazione (via PEC) della nomina nel termine previsto di due giorni, la Segreteria provvederà a un secondo invio al quale, nel caso di mancato riscontro entro ulteriori due giorni, oltre alla sostituzione del Mediatore per l'incarico corrente farà seguito la sospensione dello stesso per il turno della successiva rotazione.

Invito infine, nuovamente, a comunicare per tempo ogni eventuale contrattempo che impedisca di partecipare agli incontri già fissati: sono casi rari, ma trovare un sostituto nell'imminenza dell'incontro si è rivelata impresa estremamente ardua.

Confidando nel fatto che si tratti di problemi passeggeri, ormai risolti, e che quanto stabilito sopra avrà scarsa applicazione pratica, invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente

3. L'INCOMPATIBILITÀ E GLI OBBLIGHI.

L'art. 62 del Codice Deontologico Forense dispone:

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla

normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Il Mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della mediazione, che non sono utilizzabili nel successivo procedimento giudiziale, e non possono essere oggetto di prova testimoniale (art. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010)⁴⁹.

4. I PRIMI ADEMPIMENTI.

Prima dell'incontro, il mediatore, è tenuto a leggere l'istanza di mediazione e i relativi documenti, che potrà trovare sulla pagina web "CONCILIO", in modo da arrivare all'incontro conoscendo le posizioni delle parti. Solo così può acquistare la necessaria autorevolezza e fissare il giusto punto di partenza per la mediazione.

Il mediatore deve verificare:

- se i chiamati alla mediazione hanno aderito;
- se è corretto il valore della controversia dichiarato nell'istanza;

⁴⁹ Il D.M. 139/2014 aveva introdotto, con l'art. 14bis del D.M. n° 180/2010, nuovi profili di incompatibilità. In particolare, il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Tale disposizione è stata annullata con sentenza del TAR Lazio n. 3989 dell'1.04.2016.

- se le comunicazioni alle parti (anche via PEC) sono state eseguite correttamente;
- se i chiamati che hanno aderito alla mediazione hanno indicato i dati fiscali per la fatturazione;
- se TUTTE le parti che hanno aderito alla procedura hanno versato le spese di avvio del procedimento (come indicate nel tariffario);

La regolarità dei versamenti deve essere sempre verificata.

5. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE.

Il mediatore è tenuto a rispettare gli orari fissati per l'incontro, ed essere presente nell'aula dell'incontro all'ora stabilita, con il fascicolo (e i verbali⁵⁰).

L'eventuale impossibilità a essere presente deve essere comunicata alla segreteria almeno 48 ore prima e comporterà, comunque, la sostituzione del mediatore con altro disponibile, selezionato dal sistema informatico.

Nel caso una parte possa beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato, il mediatore dovrà assicurarsi che sia stata presentata l'autocertificazione richiesta per legge (art. 17, comma 5 bis, D.Lgs. n. 28/2010).

Il mediatore entra nell'aula dell'incontro quando entrambe le parti sono presenti: non deve farsi trovare già nell'aula con una sola delle parti, magari in conversazione.

6. LA RAPPRESENTANZA E LE SOSTITUZIONI.

La legge richiede la presenza personale delle parti⁵¹ e l'obbligo dell'assistenza tecnica⁵². È ammessa la sostituzione dell'avvocato con altro collega, da lui delegato anche oralmente.

La sostituzione della parte è possibile in base alle regole della rappresentanza. **Il rappresentante deve essere munito di procura speciale a negoziare che contempli il potere sostanziale di disporre del diritto in discussione e non della sola azione relativa a esso**: non è perciò sufficiente la procura alle liti (o alla presentazione della domanda di mediazione) rilasciata al proprio avvocato.

La richiesta di differimento dell'incontro deve pervenire alla segreteria entro le 48 ore precedenti l'incontro stesso e l'impedimento deve essere documentato.

L'assenza della parte istante all'incontro comporta la chiusura della procedura per rinuncia.

La mancata adesione di una o più parti comporterà la chiusura del procedimento per mancata adesione. Così la mancata presenza della parte chiamata che abbia già aderito.

⁵⁰ I modelli dei verbali sono presenti sui PC messi a disposizione dei mediatori da parte della segreteria.

⁵¹ Vedere anche la Prima Parte, §. 6 e 7, pag. 12 e seguenti.

⁵² L'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 indica specificamente l'assistenza dell'avvocato, ma si ritiene che nei limiti di competenza previsti per legge tale attività possa essere svolta anche dal praticante abilitato.

7. IL DISCORSO INTRODUTTIVO DEL MEDIATORE (ART. 8 D.LGS. N. 28/10).

È sempre opportuno, spesso necessario, che il mediatore introduca la procedura illustrandone il contenuto, la finalità e – soprattutto – il ruolo del mediatore e l'importanza della presenza dei difensori⁵³. Non va dato per scontato il fatto che l'avvocato abbia già spiegato in modo chiaro al proprio cliente la natura e la finalità del procedimento. Può essere che tale informativa sia mancata completamente o sia stata data con scarsa convinzione.

Il mediatore deve sempre ricordare (a se stesso e alle parti) che, sebbene degiurisdizionalizzata e informale, la mediazione è una procedura seria finalizzata alla soluzione di una controversia attraverso il raggiungimento di un accordo che deve avere un contenuto giuridico corretto e che, sussistendo determinati presupposti, potrà diventare titolo esecutivo.

In ogni caso devono essere assolutamente evitati atteggiamenti impazienti, nonché tentativi di forzare il raggiungimento di un accordo su basi slegate dai reali interessi delle parti: in entrambi i casi, ammesso che un accordo lo si riesca a raggiungere, la sua tenuta per il futuro risulterà estremamente debole.

L'introduzione del mediatore deve focalizzare l'attenzione delle parti (e se necessario dei loro legali) su come funziona la mediazione e su quali sono i vantaggi che essa può portare in termini di:

- possibilità di fare emergere il reale interesse e quindi di raggiungere un accordo che, proprio rispetto a esso, sia maggiormente soddisfacente per le parti;
- mantenimento della gestione della controversia – e quindi del potere su di essa – nella disponibilità dei contendenti, che ne possono guidare l'andamento passo dopo passo.

È legittimo ragionare anche sui maggiori costi effettivi di una causa in Tribunale, ma nel modo corretto, evitando che possa diventare l'unico motivo di procedere con la mediazione, perché tale impostazione, spesso, sortisce l'effetto contrario di quello sperato.

Non deve mai essere sottovalutato il valore dell'attività dell'avvocato che assiste la parte in mediazione.

8. LA MEDIAZIONE.

Il mediatore deve far accedere le parti all'incontro solo quando sono tutte presenti, ne deve verificare l'identità e i poteri di rappresentanza, soprattutto quando non si tratta di persone fisiche.

Al primo incontro il mediatore deve dare la parola prima alle parti e poi ai loro avvocati, eventualmente anche partendo con sessioni private di *pre-mediazione*⁵⁴.

Dopo che parti e avvocati hanno espresso – in linea di massima – le reciproche posizioni, il mediatore deve chiedere alle parti se intendono iniziare la procedura di

⁵³ È uno specifico obbligo deontologico del mediatore.

⁵⁴ Vedere la nota n. 24 a pag. 29.

mediazione, o se non ritengono di procedere oltre⁵⁵.

Spetta alla professionalità del mediatore capire quale sia il momento opportuno per terminare la fase preliminare (primo incontro) e ottenere il consenso per procedere con la mediazione, anche dalla prima seduta, tenuto presente che **non esiste alcun obbligo di rinviare il primo incontro.**

Se al primo incontro le parti non vogliono conciliarsi⁵⁶, il mediatore dichiara chiusa la mediazione per mancato accordo.

Se, invece, viene espressa la volontà di procedere, **il mediatore apre la mediazione verbalizzando in modo chiaro e univoco il consenso ottenuto da entrambe le parti.**

“ascoltare le parti facilita il raggiungimento di un accordo soddisfacente”

Se al primo incontro o dopo più incontri, le parti conciliano, il mediatore redige verbale positivo, assiste parti e legali nella redazione dell'accordo e invita le parti al versamento dell'indennità di mediazione, ricordando loro che, ai sensi del Regolamento, copia del verbale e dell'accordo è rilasciato dalla Segreteria dell'Organismo alle parti che lo richiedono e che abbiano eseguito il pagamento dell'indennità di mediazione.

Se viene **tempestivamente richiesto** è possibile svolgere l'incontro in teleconferenza⁵⁷. Anche in questo caso il mediatore deve accertare che siano collegati in remoto la parte e il suo avvocato.

Il verbale dell'incontro sarà sottoscritto dalle parti presenti e, a cura della segreteria, sarà inviato via PEC alle parti collegate in remoto, che a loro volta sottoscriveranno e restituiranno il verbale sottoscritto via PEC e, successivamente, con le sottoscrizioni in originale di tutte le parti mediante raccomandata.

9. IL VALORE DELLE “CONFERENZE PRIVATE”.

È utile spiegare alle parti la possibilità di svolgere “sessioni private” nel discorso introduttivo come peculiarità della mediazione ed è fondamentale utilizzarle per comprendere i reali interessi in gioco.

Le sessioni private, che permettono l'ascolto delle informazioni confidenziali, sono l'aspetto distintivo della mediazione dal processo e, se utilizzate in modo produttivo, permettono di individuare l'area comune di negoziazione e risolvere anche situazioni a prima vista impossibili.

Una volta superato l'inevitabile momento di stasi iniziale e “lasciate sfogare” le parti è obbligatorio cercare di ragionare un po' con entrambe, una alla volta, facendo in modo di superare la naturale ritrosia a esprimere i propri reali argomenti, sfruttando l'assenza dell'altra parte.

⁵⁵ Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 21.6.2013 n.69 (decreto del fare), l'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che la procedura di mediazione possa procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto anche già al primo incontro di programmazione, il cui svolgimento già soddisfa la condizione di procedibilità richiesta per le materie indicate dall'art.5.

⁵⁶ È sufficiente che una tale affermazione provenga da una sola delle parti.

⁵⁷ Tramite Skype o sistemi analoghi.

Va sempre ricordato alle parti che tutto ciò che viene detto nelle sessioni private è confidenziale e la comunicazione all'altra parte deve essere espressamente autorizzata dalla parte interessata⁵⁸.

Brevi sessioni separate sono caldamente consigliate anche prima che le parti si esprimano “*sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione*” (rimanendo cioè nell'ambito del cosiddetto “*primo incontro*”) per consentire al mediatore una più concreta valutazione delle possibilità di esito positivo della mediazione⁵⁹.

10. IL VERBALE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE.

Il verbale deve essere redatto dal mediatore, autonomamente, utilizzando i modelli⁶⁰ presenti sui PC portatili che vengono forniti prima dell'incontro unitamente al fascicolo. La segreteria non mette a disposizione servizi di dattilografia. Si ricorda che ogni mediazione può avere peculiarità e caratteristiche tali da esigere la redazione di un verbale *ad hoc* nel quale rappresentare la situazione oggettiva che il mediatore deve condurre.

“la redazione del verbale, pur potendo essere adattato secondo le esigenze della procedura, richiede particolari attenzione e precisione”

Il verbale, oltre a quanto sopra specificato in merito all'adesione e alla – eventuale – apertura della mediazione, deve contenere:

- le generalità dei presenti (mediatore e tirocinanti compresi): parti e loro avvocati;
- la sottoscrizione, in ogni foglio di cui si compone, delle parti e degli avvocati;
- la succinta descrizione dell'attività svolta nell'incontro.

Il verbale NON deve MAI contenere:

- le posizioni sostanziali espresse dalle parti nel corso della mediazione;
- tutto quello che viene detto nel corso degli incontri dagli avvocati neppure se il mediatore è invitato a farlo;
- eventuali proposte transattive delle parti con modalità estranee a quanto indicato

⁵⁸ Sono diverse le regole in uso nei sistemi di matrice anglosassone, nei quali tutto ciò che viene detto, anche nelle sessioni private, può essere riferito alla controparte se non viene espressamente etichettato come “confidenziale”.

⁵⁹ Si tratta della “*pre-mediazione*”. È utile soprattutto per dare un senso compiuto al primo incontro, svolgendo una breve sessione privata con ognuna delle parti prima di iniziare la mediazione vera e propria. Sarà l'occasione per il mediatore di capire se sussistano reali presupposti per arrivare a un accordo negoziato senza lasciare la scelta esclusivamente alle parti, in un momento in cui esse sono ancora inevitabilmente condizionate e fuorviate da pregiudizi e tensione dovute al massimo picco di litigiosità. Dopo il discorso introduttivo e la (eventuale) presentazione della controversia dal punto di vista di parti e avvocati, il mediatore chiederà il permesso di tenere un breve colloquio privato con ciascuna di esse per poterne approfondire meglio gli interessi, spesso nascosti dietro lo schermo delle posizioni. Le sessioni private di *pre-mediazione* devono quindi durare il tempo necessario al mediatore per comprendere il tema della controversia, curando in particolare l'ascolto della parte e senza entrare nel merito della questione e della sua soluzione. Al rientro in sessione congiunta il mediatore dovrà far capire ai presenti se, in base agli elementi raccolti in via riservata, esiste o meno un'area di contrattazione comune alle parti che consente la conciliazione e, in caso positivo, condurle, senza soluzione di continuità, all'apertura della mediazione.

⁶⁰ Si veda il fac-simile di verbale allegato in Appendice.

dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 e dall'art. 8 del regolamento ODM.

Il verbale degli incontri di mediazione non è un verbale d'udienza davanti a un giudice, che contiene la verbalizzazione di dichiarazioni, contestazioni, istanze ed eccezioni. In mediazione il mediatore dà atto solo della presenza propria, di quella delle parti e dei rispettivi avvocati, ma non di quello che succede tra apertura e chiusura del verbale, proprio per il fatto che si tratta di un procedimento improntato alla più assoluta riservatezza e tutto quello che si fa e si dice nel suo corso deve rimanere segreto. Le parti devono avere la libertà di poter dire tutto quello che ritengono utile per raggiungere un'intesa senza doversi preoccupare del fatto che le dichiarazioni rese, un domani, possano rivelarsi controproducenti davanti a un giudice.

È perciò necessario che il mediatore ricordi, e lo faccia sempre presente alle parti e ai loro avvocati, che la mediazione non è un processo. Infatti, gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010, stabiliscono il principio di riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, e quello della loro inutilizzabilità nel successivo procedimento.

I principi di verbalizzazione degli incontri e di riservatezza degli stessi non sono in contrasto tra loro. La riservatezza delle dichiarazioni delle parti è riferita al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Devono, invece, essere verbalizzate le circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento della medesima⁶¹.

La stessa giurisprudenza, con riferimento al primo incontro di mediazione, ha ritenuto necessario verbalizzare la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria. Il mediatore, pur non essendo tenuto a richiedere alla parte la ragione del rifiuto, non può neppure esimersi dalla relativa verbalizzazione, se richiesta dall'avente diritto. Se, anche all'esito dell'eventuale sollecitazione da parte del mediatore, la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto, il giudice non può valutare le ragioni che hanno indotto la parte a interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, e il rifiuto potrà essere considerato non giustificato, con le relative conseguenze: desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., applicazione della sanzione pecuniaria⁶², improcedibilità della domanda⁶³.

È stata, inoltre, riconosciuta la possibilità per lo stesso giudice, in caso di mediazione "demandata", di invitare il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra i presenti, dichiararsi di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro

⁶¹ Il mediatore non è un collaboratore né un ausiliario del giudice, ma il rapporto fra il procedimento di mediazione e la causa consiste di una serie di elementi che non possono essere ignorati. Si tratta, ad esempio, dalla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, commi 1-bis e 2; delle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo di cui all'art. 8, comma 4-bis; degli effetti nella causa della proposta del mediatore di cui all'art. 13; dell'efficacia di titolo esecutivo del verbale di accordo ove regolarmente asseverato dagli avvocati che abbiano assistito le parti che hanno aderito alla mediazione di cui all'art. 12; della producibilità nella causa della relazione dell'esperto di cui all'art. 8 comma 4 (benché non espressamente previsto dalla legge).

⁶² Art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010.

⁶³ Cfr. Trib. Vasto, Ord. 23/04/2016; Trib. Roma Sez. XIII, Ord. 25/01/2016; Trib. Vasto, Ord. 23/06/2015.

preliminare⁶⁴.

11. LA PROPOSTA DEL MEDIATORE.

Il nostro regolamento è impostato sulla “*mediazione facilitativa*” e in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 D.Lgs. n. 28/10, prevede la proposta del mediatore solo se entrambe le parti la chiedono e sempre che il mediatore ritenga di avere sufficienti elementi (art. 8 del regolamento ODM). Non è prevista la c.d. “proposta in contumacia”, tipica della mediazione “aggiudicativa”.

Prima della proposta il mediatore deve ricordare alle parti le conseguenze che la mancata accettazione della stessa può avere nella successiva azione giudiziaria.

12. LA CHIUSURA DEL VERBALE E DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

Il verbale si chiude:

- a) per mancata adesione (le parti chiamate, o una di esse, non ha aderito al procedimento – si chiude anche il procedimento);
- b) per mancato accordo al primo incontro (le parti, o una di esse, hanno dichiarato di non voler procedere oltre nel tentativo di mediazione – si chiude anche il procedimento);
- c) per mancato accordo dopo il tentativo di mediazione (le parti, pagata l’indennità di mediazione, non si sono conciliate nonostante il tentativo svolto dal mediatore – si chiude anche il procedimento);
- d) per rinuncia della parte istante (l’istante ha dichiarato di rinunciare o non è comparsa, senza giustificato motivo, al primo o a uno degli incontri successivi – si chiude anche il procedimento);
- e) per rinvio del primo incontro (motivato dalla impossibilità giustificata di comparizione di una delle parti aderenti o dei loro avvocati, secondo la valutazione discrezionale del mediatore e la disponibilità delle altre parti);
- f) per rinvio del primo o degli incontri successivi, allo scopo di procedere con il tentativo effettivo, o di consentire il versamento dell’indennità di mediazione se, per qualche motivo, non sia stato possibile eseguirlo (da valutare da parte del mediatore);
- g) in caso di giustificato impedimento a comparire di una delle parti aderenti o dei loro avvocati;
- h) per la formulazione della Proposta di mediazione (il Regolamento dell’ODM prevede che il mediatore possa formulare una proposta solo se tutte le parti ne abbiano fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, mentre in caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta);
- i) per il raggiungimento dell’accordo tra le parti – si chiude anche il procedimento.

⁶⁴ Tribunale Vasto Ord., 23/04/2016

Il verbale – di regola – **non deve contenere l'accordo**, che viene redatto su documento autonomo, da allegare al verbale. Il mediatore deve controllare che l'accordo venga sottoscritto dalle parti o dal loro rappresentante, con il rispetto della forma prescritta, e dai rispettivi legali.

L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che ne certificano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Se l'accordo concerne atti per i quali è prevista la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2643 c.c.), la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La trascrizione dell'accordo avverrà a cura delle parti.

Il rilascio di copia autentica del verbale e dell'accordo alle parti che ne facciano richiesta, è subordinato alla verifica del versamento dell'indennità di mediazione.

Verbale (positivo) e accordo sono due documenti diversi e distinti:

1. il verbale, redatto dal mediatore, è l'atto che conclude (in questo caso positivamente) la mediazione;
2. l'accordo viene redatto dalle parti e risolve la controversia. È un contratto e deve averne gli elementi necessari (ed eventualmente quelli accessori). In più può diventare titolo esecutivo se sono rispettati i presupposti di legge⁶⁵.

Nel verbale (positivo) viene indicata la presenza delle parti e il raggiungimento dell'accordo⁶⁶, è redatto dal mediatore che lo sottoscrive insieme alle parti e agli avvocati presenti.

La stesura dell'accordo invece è demandata alle parti e ai rispettivi legali, il mediatore non entra nella stesura dell'accordo, la sua funzione è di facilitare le parti a riprendere la comunicazione in vista del raggiungimento di quell'obiettivo.

All'esito positivo della procedura dovrebbero risultare due atti: il verbale e l'accordo, che dovrebbe essere allegato al verbale⁶⁷.

Nel verbale negativo il mediatore indicherà, inoltre, l'attività che ha compiuto (ad esempio sessioni separate e congiunte, orari di inizio, fine o durata degli incontri) in modo da offrire elementi oggettivi al giudice per valutare se la mediazione sia stata effettiva. La

⁶⁵ Art. 12, D.Lgs. n. 28/2010.

⁶⁶ Eventualmente anche l'accordo in termini generici.

⁶⁷ Bisogna, in ogni caso, ragionare secondo buon senso. Non è vietato includere l'accordo nel verbale, ma la firma del mediatore su tale documento non è necessaria. Quando si tratta di controversia estremamente semplice (ad esempio: il Sig. Caio riconosce di essere debitore nei confronti del Sig. Tizio della somma di Euro 500 e si impegna a pagarli in un'unica soluzione entro il giorno x) il mediatore potrà anche verbalizzare che "la controversia viene composta nei seguenti termini: il sig. Caio pagherà al sig. Tizio 500 euro entro il giorno x". Ma se invece i termini dell'accordo sono più articolati è bene che siano solo le parti – e i rispettivi legali, per i fini e gli effetti che dipendono da loro – a sottoscrivere l'accordo. Il mediatore dovrà solo verificare che chi sottoscrive abbia i relativi poteri o autorizzazioni. C'è ampia letteratura – oltre al testo di legge, art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 - nel senso della separazione tra i due atti, anche per evitare al mediatore di assumersi responsabilità che non gli sono proprie. Il mediatore ha il compito di facilitare la comunicazione tra le parti. Il suo obiettivo principale è quindi quello di aiutare le parti a raggiungere un'intesa.

verbalizzazione limitata alle modalità di svolgimento degli aspetti procedurali, senza entrare nel merito dei temi trattati, non è infatti coperta da riservatezza e quindi non è contraria alla legge⁶⁸.

In sintesi:

- a. **il verbale**: fa fede dello svolgimento della mediazione (a fini processuali); viene redatto sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo della procedura; è atto del mediatore e viene sottoscritto da lui, dalle parti e dagli avvocati per formale conferma anche della loro presenza e assistenza;
- b. **l'accordo**: avviene solo in caso di esito positivo della mediazione; è atto delle parti e viene sottoscritto solo dalle parti non dal mediatore perché ne è estraneo e non ha funzione processuale. L'accordo soggiace alle ordinarie regole di diritto sostanziale anche quanto alla forma: è una semplice scrittura privata (art. 2702 c.c.).

L'accordo di mediazione, pur avendo natura di negozio giuridico privato, essendo l'esito di un procedimento destinato alla risoluzione stragiudiziale di una controversia, può beneficiare dell'efficacia di titolo esecutivo in presenza di due presupposti alternativi:

- a. sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, che attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- b. in mancanza di sottoscrizione degli avvocati o in caso di controversie transfrontaliere, sia stato omologato (su istanza di parte) con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

L'attestazione di legalità degli avvocati delle parti conferisce all'accordo efficacia esecutiva, in alternativa all'intervento successivo del giudice in sede di volontaria giurisdizione.

L'attestazione ha peraltro funzioni e finalità completamente diverse dal controllo notarile necessario e previsto in alcuni casi per la pubblicità legale:

- a. l'attestazione degli avvocati ha funzione esclusivamente processuale e non di diritto sostanziale; vale a garantire l'adempimento coattivo dei reciproci impegni negoziali assunti tra le parti;
- b. il valore aggiunto reso dalla attestazione di legalità degli avvocati è destinato a rimanere confinato nell'ambito dei rapporti negoziali tra le parti e non coinvolge diritti di terzi; l'azione esecutiva è solo una regolamentazione del rapporto privato tra le parti, la cui regolamentazione *ex ante* è fallita per inadempimento;
- c. gli avvocati delle parti sono e rimangono dei liberi professionisti e non assumono la qualifica di pubblico ufficiale, operando solo ed esclusivamente nell'interesse dei loro assistiti;
- d. gli avvocati delle parti non sono mai terzi imparziali rispetto alle questioni

⁶⁸ Proposte dell'Osservatorio sulla mediazione di Reggio Emilia, redatte nella primavera del 2018 (il lavoro completo è riportato in Appendice).

affrontate in mediazione, ma sempre e ontologicamente portatori di interessi parziali e non generali.

13. LA VERIFICA DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA.

Il valore della controversia è quello indicato dalle parti al momento della domanda. I parametri per individuare tale valore sono quelli previsti dal c.p.c. (art. 16, comma 7, D.M. n. 180/2010). In nessun caso potrà essere preso in considerazione il minor valore risultante dall'accordo.

Il valore della controversia potrà essere rettificato dall'ODM al termine della controversia:

- in caso di errore iniziale di quantificazione del valore della lite (sia in caso di verbale positivo che negativo);
- nel caso in cui siano stati introdotti nella mediazione ulteriori elementi suscettibili di aumentare il valore della lite (solo in caso di verbale positivo).

Se in sede di mediazione viene concluso un accordo su determinati presupposti e, fuori mediazione, con diversa e autonoma scrittura, le parti si accordano su altri elementi tenuti estranei a quanto dibattuto davanti al mediatore, non è un problema dell'Organismo di Mediazione: un accordo che non riporta le stesse condizioni concordate in sede di mediazione, non potrà poi avere valore di titolo esecutivo.

14. USUCAPIONE E MEDIAZIONE.

Sebbene il procedimento di mediazione sia obbligatorio per le controversie relative all'acquisto della proprietà o di altri diritti reali per usucapione, l'eventuale accordo di mediazione, che potrà essere trascritto ai sensi del nuovo art. 2643 c.c., spiegherà i suoi effetti solo *inter partes*, ma non comporterà l'acquisto della proprietà (o del diritto reale) a titolo originario, essendo richiesta, per tale efficacia *erga omnes*, la sentenza che accerti la ricorrenza dei presupposti (possessione ininterrotta *uti dominus* per venti anni, ecc.).

Il mediatore investito di tali procedimenti dovrà evidenziare alle parti i limiti dell'efficacia dell'accordo, e la possibilità che lo stesso sia trascritto, previa autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale.

15. INTERVENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE NELLA MEDIAZIONE.

L'art. 11 del D.lgs. n° 28/2010 dispone che il mediatore, quando le parti raggiungono l'accordo, redige e, per certificare l'autografia delle firme⁶⁹, sottoscrive il verbale al quale

⁶⁹ La *certificazione* apposta dal mediatore non ha valore e funzione di autentica notarile e non è idonea per la pubblicità dell'accordo nei registri immobiliari o commerciali.

viene allegato il testo dell'accordo medesimo – sottoscritto (solo) dalle parti: la disposizione quindi parla espressamente di due atti, ma non esclude che il verbale e l'accordo possano essere contenuti in un unico documento che ogni partecipante (parti, avvocati e mediatore) firmerà nel limite della parte di propria competenza.

Se l'accordo contiene, ad esempio, un trasferimento immobiliare (art. 2643 c.c.), il verbale deve essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il comma 3 del medesimo articolo, infatti, stabilisce che “(...) *Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*”.⁷⁰

Il notaio interviene, quindi, in veste di pubblico ufficiale al fine di autenticare (o rogare) l'accordo di conciliazione, non il verbale. L'accordo ha natura di negozio di autonomia privata, proveniente dalle sole parti, anche quando, eventualmente, sia contenuto nel corpo del verbale e non semplicemente a esso allegato (come prevede l'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010).

Il notaio che autentica o roga l'accordo dovrà svolgere tutte le attività e applicare tutte le norme, di natura formale e sostanziale, che è tenuto a osservare nell'esercizio della propria attività e in particolare:

- attività istruttorie;
- controllo di legalità e adeguamento della volontà delle parti;
- redazione dell'accordo nel rispetto di tutte le normative speciali imposte a seconda del contenuto, della causa, dell'oggetto o degli effetti dell'accordo.

Nell'esperienza dell'Organismo di Mediazione forense di Reggio Emilia tale evenienza – finora – è stata affrontata e risolta in due modi, assecondando la scelta prediletta dal pubblico ufficiale volta per volta scelto dalle parti, di norma presente in sede di mediazione⁷¹.

1. **atto unico**: accordo e verbale di mediazione sono redatti e costituiscono un unico atto (il primo è contenuto nel secondo), con le sottoscrizioni autenticate dal pubblico ufficiale. Questa scelta – sebbene non ricalchi esattamente il dato normativo che però non la esclude – può certamente essere utile per evitare contestazioni o dubbi da parte dell'Agenzia delle Entrate (Territorio) in merito a divergenze tra verbale di mediazione autenticato dal pubblico ufficiale e accordo in atto separato (e quindi su un eventuale contenuto (in)novativo del primo rispetto al secondo), con conseguente rischio di esclusione delle agevolazioni fiscali di legge⁷²: verbale e accordo saranno

⁷⁰ L'art. 11 D.lgs. n. 28/2010 prevede quindi due “autentiche di sottoscrizione”, distinte per funzione, struttura e finalità: - la *certificazione* da parte del mediatore delle sottoscrizioni apposte dalle parti nel verbale (e non anche nell'accordo a esso allegato o in esso contenuto); - l'*autenticazione*, da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, delle sottoscrizioni delle parti apposte nell'accordo (non del mediatore che è estraneo a esso) nel caso in cui si sia raggiunto un accordo amichevole di conciliazione soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c. (o in ogni caso in cui con l'accordo si concludono negozi soggetti a pubblicità in pubblici registri, immobiliari e commerciali, per il cui accesso è richiesta quella forma qualificata).

⁷¹ Il luogo nel quale si tiene l'incontro di mediazione, secondo l'art. 4 del Regolamento dell'ODM, con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo, può essere diverso dalla sede ODM.

⁷² Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio - Consulenza Giuridica n. 913-8/2014, pag. 4: “ (...) *l'esenzione prevista*

infatti contenuti in un documento unico (“atto notarile”) che verrà trascritto nei registri immobiliari.

2. **verbale e accordo separati**: il mediatore redige il verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Presidente dell’ODM in modo da poter essere immediatamente consegnato al pubblico ufficiale; al verbale viene allegato l’accordo delle parti che conterrà anche le disposizioni immobiliari che il pubblico ufficiale riceverà nel proprio atto. Concluso l’incontro il pubblico ufficiale svolgerà gli adempimenti di sua competenza, terminati i quali, farà avere alla Segreteria dell’ODM copia semplice dell’atto repertoriato e trascritto.

Le agevolazioni fiscali sono state concesse in entrambe le ipotesi dall’Agenzia delle Entrate (Territorio).

16. LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE.

Un ruolo centrale nella mediazione è riconosciuto, oltre che all’avvocato, anche al giudice, il quale, secondo l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, può ordinare alle parti di tentare una mediazione stragiudiziale presso un organismo accreditato⁷³, creando così una nuova condizione di procedibilità (sopravvenuta)⁷⁴.

La mediazione su invito del giudice può operare per qualsiasi controversia, non solo per quelle oggetto di mediazione obbligatoria, purché riguardi diritti disponibili.

Le fonti di obbligatorietà della mediazione sono quindi due:

1. la prima è normativa e introduce un obbligo “*ex lege*”, limitato ad alcune materie (e circoscritto nel tempo per una fase di sperimentazione);
2. l’altra si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo motivo, non è vincolata nella sua operatività né ad alcune materie né a un determinato lasso temporale.

In ogni caso, qualora la mediazione sia stata delegata dal Giudice, le parti con i rispettivi

per il verbale di mediazione riguarda anche l’atto redatto dal Notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale, atteso che davanti al Notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione. Diversamente, come prospettato dagli Uffici operativi, qualora le parti stipulino davanti al Notaio un atto di contenuto novativo (per esempio, il contratto definitivo rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione), non in esecuzione degli obblighi assunti in sede di accordo e, dunque, di un contratto integrativo dell’accordo raggiunto in sede di mediazione, trattandosi di un negozio avente contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitatamente a detto negozio non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui al menzionato art.17, comma 3” [circolare 21 febbraio 2014, n.2 (par.9)].

⁷³ Il giudice non deve indicare l’organismo di mediazione, come era invece previsto in una disposizione del “Decreto del fare” poi opportunamente eliminata nella legge di conversione n. 98/13, che ha lasciato spazio all’autodeterminazione delle parti nella relativa scelta.

⁷⁴ La norma rimette quindi al giudice l’effettività dell’accesso alla mediazione. Si tratta di una mediazione *endoprocessuale successiva*, dal momento che non opera come filtro preventivo alle liti, ma successivo per ordine del giudice. Non va comunque per questo considerata meno utile ed efficace.

avvocati non si troveranno nella condizione preliminare del primo incontro, ma saranno obbligate a dar corso alla mediazione in quanto la valutazione di “*mediabilità*” della controversia è già stata fatta dal giudice, e il mediatore, una volta effettuata la presentazione di rito e accertato il versamento del contributo iniziale potrà iniziare la sua attività ascoltando le parti e i loro avvocati.

Va peraltro tenuta sempre a mente la differenza tra la mediazione “*delegata*” dal giudice e quella semplicemente “*demandata*” dal giudice. Sono i casi di mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità) il cui esperimento avviene dopo che la causa sia già stata incardinata davanti all’Autorità Giudiziaria (opposizione a decreto ingiuntivo; opposizione allo sfratto; ecc.)⁷⁵. In questi casi il meccanismo rimane il medesimo e la procedura di mediazione vera e propria dovrà passare dal primo incontro informativo, nel quale il mediatore chiederà alle parti di valutare la possibilità di intraprendere il percorso e aprire la mediazione.

17. LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO IN MEDIAZIONE (CTM) – RAPPORTI CON IL PROCESSO.

Il comma 11 dell’art. 5 del Regolamento dell’ODM riconosce alle parti la possibilità di chiedere la nomina di un “*Consulente Tecnico d’Ufficio*”⁷⁶.

Il *Consulente Tecnico* – salvo accordo delle parti su un nominativo condiviso – è nominato dal mediatore (tramite la Segreteria) tra gli esperti iscritti nell’albo di un Tribunale (preferibilmente, ma non necessariamente quello di Reggio Emilia). Il compenso sarà quello previsto dai “parametri professionali” vigenti per ogni professione (commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

È assolutamente opportuno (e caldamente consigliato) concordare preventivamente il compenso. È inoltre fondamentale previsione del Regolamento dell’O.D.M., far sottoscrivere ad almeno una delle parti (a verbale) l’impegno a sostenere gli oneri del Consulente Tecnico.

Non sono previste forme di giuramento o impegno nei procedimenti di mediazione in considerazione del fatto che il mediatore non è un pubblico ufficiale. Uscire dalla

⁷⁵ D.Lgs. n° 28/2010, art. 5, (...) “4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

⁷⁶ Regolamento Organismo di Mediazione, Art. 5 - FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE - “(...) 11. Solo in casi particolari ovvero quando non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali o, in alternativa, un elenco di esperti individuati in virtù di eventuali Convenzioni stipulate tra Ordini Professionali. La nomina è subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODM, da eventuali norme di legge, da parametri o tariffe professionali o da eventuali convenzioni. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza”.

mediazione per far giurare il *Consulente Tecnico* davanti all'Autorità Giudiziaria, si tramuterebbe in una sorta di ATP che sostituirebbe la mediazione, rendendola inutile.

Restano fermi i principi e i presupposti di responsabilità civile per i danni che il *Consulente* dovesse arrecare alle parti, e all'O.D.M., non adempiendo con le dovute diligenza e imparzialità all'incarico ricevuto.

Infine l'art. 10 del D.Lgs. n° 28/10 (ripreso anche nell'art. 7 del regolamento dell'O.D.M.) stabilisce che “*le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.*”

In caso di esito positivo della mediazione, la relazione del *Consulente* dovrebbe quindi essere accettata dalle parti e divenire il presupposto dell'accordo, mentre, in caso di mediazione negativa, il suo contenuto dovrebbe rimanere riservato, salvo che le parti non ne concordino l'utilizzo nel successivo giudizio (per escludere o limitare la necessità di una CTU).

L'Osservatorio sulla mediazione di Reggio Emilia ha valutato la possibilità di produrre e utilizzare in giudizio la consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione e gli eventuali limiti di utilizzo della stessa da parte del giudice.

Anche letta in rapporto al principio cardine della mediazione della *disponibilità* della procedura, l'obbligo di *riservatezza*, di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs n° 28/10, copre esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti, mentre la relazione tecnica effettuata in mediazione consiste in una motivata esposizione di accertamenti tecnico-specialistici.

La Giurisprudenza di merito ha già legittimato e ammesso la produzione in giudizio della Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM)⁷⁷, e la Giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice, non è a questi vietato porre a fondamento della propria decisione anche solo una perizia stragiudiziale, pur se contestata da controparte, purché sia fornita idonea motivazione⁷⁸.

L'analisi ricostruttiva effettuata permette quindi di rendere la consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione funzionale al processo, consentendone, in caso di fallimento della mediazione, l'utilizzabilità nel giudizio in un'ottica di celerità e speditezza del processo e con ottimizzazione dei costi sostenuti dalle parti.

L'Osservatorio sulla mediazione ha quindi definito i seguenti punti:

- il giudice può attribuire alla consulenza tecnica in mediazione valore di prova atipica, se assunta nel rispetto del principio del contraddittorio, e con nomina di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale;

⁷⁷ Si veda, in particolare, l'ordinanza del Tribunale di Roma 17.03.2014 – dott. Moriconi.

⁷⁸ Ordinanza Cass. n. 26550/2011; Cass. n.12411, 11.10.2010.

- non ci sono ostacoli che impediscono al giudice di poter rinominare lo stesso consulente della mediazione per la CTU in giudizio;
- la relazione tecnica può essere utilizzata come supporto motivazionale della proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c.;

e proposto quanto segue:

La relazione tecnica effettuata in mediazione potrà avere accesso nel processo. Sarebbe preferibile, per evitare contestazioni, ottenere preliminarmente all'espletamento della C.T.M. il consenso delle parti all'utilizzabilità in giudizio e la rinuncia al vincolo di riservatezza, in modo da evitare usi strumentali ed esplorativi della consulenza. Dovrà essere garantito il contraddittorio pieno, autorizzando la nomina dei consulenti di parte, concedendo termini intermedi per osservazioni, ecc. Si ritiene, peraltro, che il consenso debba essere preventivo rispetto alla nomina del consulente. Il giudice può rinominare lo stesso consulente della mediazione. Le parti in causa restano comunque libere di fare le proprie osservazioni, contestazioni, sollevare eccezioni: ciò che viene reciprocamente autorizzato sono la producibilità e la utilizzabilità della relazione in giudizio, ma non la incontestabilità della stessa⁷⁹.

Il verbale da adottare potrà essere sviluppato secondo il seguente modello:

A) Verbale nomina CTU

*Il mediatore dopo aver esaminato la documentazione in atti e sentite le parti e i loro avvocati, fa presente che per procedere nello svolgimento della mediazione, visto l'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010, ritiene opportuno di avvalersi di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti presso i Tribunali. Le parti e i loro avvocati chiedono, pertanto, che il mediatore si avvalga di un esperto che viene concordemente individuato nella persona di _____, con studio in _____, tel. _____
Fax _____ Email _____*

Il mediatore nomina, quindi, il sopra indicato esperto affinché rediga un elaborato tecnico scritto fornendo risposta al seguente quesito:

...

“testo del quesito”

...

Le parti e i loro avvocati dichiarano e concordano espressamente sin da ora che l'elaborato tecnico redatto dall'ausiliario sopra indicato, ivi inclusi tutti gli allegati, il presente verbale e quello di conferimento dell'incarico all'esperto, NON saranno assoggettati agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 28/2010, anche in caso di produzione in sede giudiziaria che deve, pertanto, considerarsi reciprocamente autorizzata dalle parti e dai loro avvocati.

Le parti si impegnano altresì a farsi carico in via solidale dei costi relativi all'opera prestata dall'ausiliario tecnico.

Il mediatore rinvia la procedura al giorno ___/___/_____ affinché sia presente l'ausiliario tecnico sopra indicato per il conferimento formale dell'incarico, assegnando alla segreteria il compito di effettuare le

⁷⁹ Proposte dell'Osservatorio sulla mediazione di Reggio Emilia, redatte nella primavera del 2018 (il lavoro completo è riportato nell'Appendice).

necessarie comunicazioni all'esperto nominato.

Firma delle parti
Firma degli avvocati
Firma del mediatore

B) Verbale conferimento incarico al CTU
(di seguito al testo sulla presenza delle parti)

È, altresì, presente l'ausiliario tecnico _____ nominato dal mediatore su accordo e richiesta delle parti all'incontro del _____, il quale, letto il quesito formulato, si impegna di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli dal mediatore e dalle parti.

Il consulente chiede che le parti versino un acconto di euro _____ ciascuna entro l'inizio delle operazioni peritali che sin da ora indica nella giornata del ___/___/___ ore _____ presso:

Il consulente chiede che il saldo per l'attività svolta sia corrisposto entro e non oltre la data fissata per il deposito della relazione scritta.

La parte istante nomina quale consulente di parte che parteciperà durante le operazioni peritali il Sig. _____ tel _____ email _____

La parte invitata in mediazione nomina quale consulente di parte che parteciperà durante le operazioni peritali il Sig. _____ tel _____ email _____

Il consulente si impegna a eseguire le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio delle parti redigendo relazione scritta.

In particolare il consulente si impegna a inviare la bozza della relazione scritta ai consulenti delle parti entro e non oltre il _____

I consulenti di parte trasmetteranno, quindi, al consulente d'ufficio le proprie osservazioni entro e non oltre il _____

Decorso questo ultimo termine, anche nel caso in cui i consulenti di parte non abbiano inviato le proprie osservazioni, il consulente d'ufficio si impegna a depositare presso la segreteria dell'Organismo, anche tramite PEC, la relazione scritta, gli allegati, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, entro il _____.

Le parti si impegnano a farsi carico in via solidale dei costi tutti relativi all'incarico conferito all'ausiliario tecnico, corrispondendo l'acconto e il saldo richiesti, entro i termini sopra indicati dal consulente d'ufficio.

Il mediatore a questo punto rinvia la procedura al giorno ___/___/___ ore _____.

Firma delle parti
Firma degli avvocati
Firma del consulente d'ufficio

Firma del mediatore

18. TRIBUTI

Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto un regime agevolativo a favore di chi accede all'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. L'art. 17, comma 2, del decreto prevede, infatti, l'esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.

La norma, tuttavia, non ha trovato a oggi un'interpretazione univoca da parte né della giurisprudenza, né della dottrina. I dubbi sorti al riguardo del comma 2 dell'art. 17, concernono il significato dell'espressione "*spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura e specie*", ossia se la norma possa trovare applicazione anche con riferimento a tipologie di tributi non espressamente menzionate, come le imposte ipotecarie e catastali.

Sul punto è recentemente intervenuta la giurisprudenza tributaria⁸⁰ con una interpretazione estensiva della disposizione in oggetto, leggendola secondo l'art. 12 delle Preleggi, in base al quale alla legge "*non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore*", e "*se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo a disposizioni concernenti casi simili e materie analoghe*".

La soluzione a favore dell'interpretazione estensiva e quindi dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali nei procedimenti di mediazione, è fondata sulla soluzione già raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità relativamente all'interpretazione dell'art. 19 della L. 74/1987, riguardante tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio⁸¹. Secondo tale pronuncia, che esamina l'ambito di assoggettamento di una disposizione pressoché coincidente con quella del D.Lgs. n. 28/10, la norma utilizza in senso atecnico la parola "tassa", che va quindi intesa nel suo significato più ampio.

La stessa Amministrazione finanziaria⁸² ha affermato che il termine "tassa" deve essere inteso nel senso di tributo e quindi nel significato più ampio.

Altro aspetto trattato riguarda la distinzione fatta dall'Ufficio tra gli atti del procedimento di mediazione, per i quali il comma 2 dispone l'esenzione da bollo e tassa di ogni specie, e il verbale di accordo, per il quale è prevista solamente l'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di Euro 50.000,00. Sul punto la Commissione richiama il parere n. 913-8/2014 della Direzione Regionale del Lazio, secondo il quale l'esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l'atto redatto dal notaio, se quest'ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale.

Coordinando tutte le disposizioni analizzate, la Commissione Tributaria, ha affermato che il secondo comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 esprime un criterio di carattere generale, in forza del quale tutti gli atti del procedimento di mediazione, compreso l'accordo, sono esenti da ogni tassa e spesa se entro il limite di Euro 50.000,00. Oltre tale limite i verbali di accordo sono soggetti alle imposte di registro.

⁸⁰ Commissione Tributaria Regionale per la Liguria Sezione/Collegio 1, Sentenza n. 468 del 10/04/2019.

⁸¹ Cass. civ. Sez. V, 12/05/2000, n. 6065.

⁸² Cfr. Circolare Ministeriale n. 49/E del 16/03/2000.

19. LA FORMAZIONE.

L'art. 9 bis dello Statuto dell'ODM, in tema di formazione e aggiornamento dell'avvocato-mediatore, prevede un percorso alternativo a quello stabilito dal D.M. n. 180/2010, in linea con le disposizioni dell'art. 16, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense e della circolare del CNF del 21 febbraio 2013.

Attualmente il nostro Ordine Forense non è accreditato dal Ministero come ente formativo, quindi il percorso di formazione/aggiornamento alternativo previsto nello Statuto vale per il nostro Organismo.

L'eventuale "spendibilità" presso altri enti della nostra formazione interna dipende dalle regole che questi ultimi si sono date.

20. IL "TIROCINIO ASSISTITO".

L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2011 ha modificato l'art. 4, comma 3, del D.M. n. 180/2011 in tema di formazione del mediatore, inserendo un ulteriore, distinto, obbligo formativo, che consiste nella partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, in forma di "tirocinio assistito"⁸³.

Nei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento n. 180/2010, si era infatti sentita la necessità di integrare l'attività di formazione teorica di aggiornamento biennale del mediatore iscritto, con una formazione pratica fondamentale basata sulla verifica di come altri mediatori, anche essi iscritti, gestissero i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando le diverse esperienze. Per assicurare nel tempo una sempre maggiore competenza tecnica di ciascun mediatore, si è quindi ritenuto necessario estendere il percorso obbligatorio di aggiornamento biennale con un dovere formativo calato nella pratica della mediazione.

Il "tirocinio assistito" – termine, a dire la verità, un po' infelice per indicare una modalità formativa che si pone come metodo di aggiornamento e non come condizione per l'esercizio di una funzione – consiste in una attività di addestramento pratico compiuta in presenza di un altro mediatore⁸⁴.

Secondo la circolare ministeriale, sebbene non siano indicate specifiche formalità di assolvimento della suddetta attività formativa, la partecipazione del "mediatore tirocinante" deve essere limitata al solo assistere alla mediazione, situazione che implica comunque un contatto diretto con le parti coinvolte, senza il compimento di ulteriori attività.

Si tratta di una modalità di esecuzione rispettosa della particolare natura della mediazione, in cui le parti devono avere sempre la massima consapevolezza che gestione e compimento dell'attività diretta alla soluzione concordata della controversia dipenda


⁸³ Cfr. Ministero della Giustizia, Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011.

⁸⁴ Questa modalità formativa, nel mondo anglosassone dal quale è stata evidentemente mutuata, è denominata *job shadowing*, *work shadowing*, o anche semplicemente *shadowing*, e consiste nell'osservazione diretta di un professionista in situazioni pratiche di lavoro per comprendere meglio il suo ruolo; la finalità dello *shadowing* è, infatti, di acquisire conoscenza, piuttosto che svolgere una esperienza pratica.

unicamente dal mediatore. Le parti devono, cioè, individuare nel solo mediatore (titolare) il soggetto che governa tutte le fasi del percorso di mediazione, in modo da instaurare compiutamente con quest'ultimo l'indispensabile rapporto di fiducia che costituisce una componente essenziale per la riuscita di una mediazione.

È, invece, esclusa la possibilità che il “tirocinio” possa correttamente svolgersi mediante la partecipazione a una fase preliminare del procedimento di mediazione come, per esempio, il controllo della rispondenza della domanda di mediazione ai requisiti regolamentari, l'individuazione delle indennità dovute, la verifica dei poteri di rappresentanza, ecc., o la partecipazione in affiancamento ad altro mediatore (co-mediazione). Si tratta di attività che, seppure rilevanti, sono prodromiche o successive rispetto al nucleo centrale della mediazione: l'oggetto della formazione deve, infatti, consistere in un momento di osservazione e confronto con le esperienze altrui nel diretto contatto con le parti e con quanto emerge nel corso delle diverse sessioni.

In conclusione, l'adempimento del “**tirocinio formativo**” (*shadowing*) richiede che **il mediatore assista, in modo diretto, allo svolgimento, da parte di altro mediatore iscritto, di una delle fasi in cui si sviluppa il percorso di mediazione con la presenza delle parti** (dal primo incontro a quello di redazione del verbale conclusivo a seguito dell'accordo o del mancato accordo).



Si ringraziano:

Avv. Nicola Manenti, giovane padre dell'Organismo di Mediazione, sempre presente nel cercare soluzioni ai vari problemi e nell'aggiornamento delle "esperienze operative".

Avv. Massimo Romolotti, entusiasta e instancabile sostenitore dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

"Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – Gruppo Mediazione", per l'ispirazione a redigere queste brevi "esperienze operative".

La saggezza e il buon senso – sempre meno considerati – dei personaggi Disney.

APPENDICE

DECRETO LEGISLATIVO 4/03/2010, N. 28

Epigrafe

Premessa

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Controversie oggetto di mediazione

CAPO II

Del procedimento di mediazione

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

Art. 4 Accesso alla mediazione

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

Art. 6 Durata

Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo

Art. 8 Procedimento

Art. 9 Dovere di riservatezza

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

Art. 11 Conciliazione

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

Art. 13 Spese processuali

Art. 14 Obblighi del mediatore

Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

CAPO III

Organismi di mediazione

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità

Art. 18 Organismi presso i tribunali

Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

CAPO IV

Disposizioni in materia fiscale e informativa

Art. 20 Credito d'imposta

Art. 21 Informazioni al pubblico

CAPO V

Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Art. 23 Abrogazioni

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 (1).

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla

conciliazione delle controversie civili e commerciali (2).

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53.*

(2) *Vedi, anche, la Del. 21 aprile 2011, n. 161/2011 e la Del. 21 aprile 2011, n. 162/2011.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (3), recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

(3) *NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 19 giugno 2009, n. 69».*

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; (4)

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

(4) *Lettera così sostituita dall' art. 84, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.*

Art. 2 Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

CAPO II

Del procedimento di mediazione

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4 Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. (6)
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. (5)

(5) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione

vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(6) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. 0b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo (7) (10)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. (11) (12)

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita

dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. (13)

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. (8)

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. (14)

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. (15)

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva

udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. (9)

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

(7) Il presente articolo era stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, che aveva aggiunto il comma 6-bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).

(8) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(9) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 06 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. Lvo 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145, «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost..

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(12) Il presente comma era stato sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98).

(13) Comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(14) Comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. c-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(15) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 6 Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. (17)

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito

della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale. (16)

(16) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. f-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(17) Comma così modificato dall'art. 84, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. (18)

(18) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 8 Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. (19)

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita

che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. (20)

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. (21) (22) (23)

(19) Comma così modificato dall'art. 84, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(20) Comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 35-sexies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 22 dicembre 2011, n. 212; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 17 febbraio 2012, n. 10).

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 17 - 21 giugno 2013, n. 156 (Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, in riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 9 Doveri di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel

corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11 Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. (24)

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

(24) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. l), D.L.

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. (25)

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

(25) Comma così modificato dall'art. 84, comma 1, lett. m), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 13 Spese processuali (26)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

(26) Articolo così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. n), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L.

9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 14 Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15 Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

CAPO III

Organismi di mediazione

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori (29)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23

luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (27)

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (28)

(27) Comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. o), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(28) La Corte costituzionale, con ordinanza 17 - 21 giugno 2013, n. 156 (Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 8, comma 5, 13 e 16 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, in riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata

resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

Art. 17 Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo unico giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2. (30)

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. (31)

5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. (32)

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione. (32)

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

(30) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, lett. p), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(32) Comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. p), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell'art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

Art. 18 Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire

organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

CAPO IV

Disposizioni in materia fiscale e informativa

Art. 20 Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in

diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 21 Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

Abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Art. 23 Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24 Disposizioni transitorie e finali (34)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. (33)
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

(33) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

DECRETO MINISTERIALE 18/10/2010, N. 180

Epigrafe
Premessa

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto

CAPO II

Registro degli organismi

Art. 3 Registro
Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro
Art. 5 Procedimento di iscrizione
Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore
Art. 7 Regolamento di procedura
Art. 8 Obblighi degli iscritti
Art. 9 Effetti dell'iscrizione
Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro
Art. 11 Monitoraggio

CAPO III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12 Registro degli affari di mediazione
Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile
Art. 14 Natura della prestazione
Art. 14-bis Incompatibilità e conflitti di interesse
Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione

CAPO IV

Indennità

Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennità

CAPO V

Enti di formazione e formatori

Art. 17 Elenco degli enti di formazione
Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco
Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza

CAPO VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20 Disciplina transitoria
Art. 21 Entrata in vigore

Tabella A - (articolo 16, comma 4)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2010, n. 180 (1).

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010, n. 258.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
- g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
- h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
- i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
- l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
- m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;
- n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;
- p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso

il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

CAPO II

Registro degli organismi

Art. 3 Registro

1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. (3)

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità

informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c); (5) (6)

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; (4) (7)

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

(6) Sui termini per l'integrazione dei requisiti, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 9, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139.

(7) Per i termini di completamento dell'aggiornamento professionale, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 9, comma 2, D.M. 4 agosto 2014, n. 139.

Art. 5 Procedimento di iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo

periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7 Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi

dell'articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo;

d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; (8)

e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta (9).

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

(8) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

Art. 8 Obblighi degli iscritti

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui

all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). (10)

5. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta. (11)

(10) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(11) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

Art. 9 Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro. Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi. (12)

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e

nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

(12) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

Art. 11 Monitoraggio

1. Il Ministero procede ogni sei mesi, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo. (13)

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

(13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

CAPO III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12 Registro degli affari di mediazione

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 14 Natura della prestazione

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 14-bis Incompatibilità e conflitti di interesse (14)

1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione

dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali.

2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

(14) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

CAPO IV

Indennità

Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennità (22)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. (21)

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (15)

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i

primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (16)

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (17).

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (18)

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (19)

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (20) (23)

(15) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(16) Lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011 e, successivamente, così modificata dall'art. 7, comma 2, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

(17) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(18) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(19) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(20) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. f), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(21) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 06 dicembre 2012, n. 272 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. Lvo 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145, «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost..

(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 17 - 21 giugno 2013, n. 156 (Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, in riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), nonché in riferimento agli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

CAPO V

Enti di formazione e formatori

Art. 17 Elenco degli enti di formazione

1. È istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. (24)

3. L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità

informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

(24) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; (25) (26)

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere

f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

(25) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014.

(26) Sui termini per l'integrazione dei requisiti, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 9, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139.

Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

CAPO VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20 Disciplina transitoria

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta. (27)

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi

mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile. (28)

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta. (29)

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

(30)

(27) *Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.*

(28) *Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.*

(29) *Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.*

(30) *Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.*

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A
(articolo 16, comma 4)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a euro		1.000:	euro	65;
da euro 1.001	a euro	5.000:	euro	130;
da euro 5.001	a euro	10.000:	euro	240;
da euro 10.001	a euro	25.000:	euro	360;
da euro 25.001	a euro	50.000:	euro	600;
da euro 50.001	a euro	250.000:	euro	1.000;
da euro 250.001	a euro	500.000:	euro	2.000;
da euro 500.001	a euro	2.500.000:	euro	3.800;
da euro 2.500.001	a euro	5.000.000:	euro	5.200;
oltre euro		5.000.000:	euro	9.200.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 DOMANDA DI MEDIAZIONE
- ART. 3 LA SEGRETERIA
- ART. 4 SEDE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 5 FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE
- ART. 6 CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE.
- ART. 7 RISERVATEZZA
- ART. 8 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- ART. 9 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- ART. 10 INDENNITÀ
- ART. 11 ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
- ART. 12 TIROCINIO
- ART. 13 LEGGE APPLICABILE

ALLEGATI:

- I. TABELLA DELLE INDENNITÀ**
- II. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA**
- III. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**
- IV. CODICE ETICO**

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti devono partecipare all'intero procedimento di mediazione con l'assistenza di un difensore, salva l'ipotesi di mediazione volontaria qualora l'assistenza tecnica non sia prescritta in sede giurisdizionale.

Articolo 2

DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti e l'indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, in caso di persone giuridiche o enti, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) l'indicazione dell'oggetto della controversia;

- d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse e delle ragioni della domanda;
- e) l'indicazione del valore della controversia, che potrà essere rettificato dall'Organismo di Mediazione tenuto conto delle circostanze del caso, determinato a norma del codice di procedura civile;
- f) i dati identificativi del difensore della parte.

2. La domanda può contenere:

- a) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione e del contratto, dello statuto o dell'atto costitutivo di un ente nel quale è inserita;
- b) i dati identificativi dei professionisti e delle persone di fiducia che, se necessario, assisteranno la parte nel procedimento;
- c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- d) la dichiarazione dell'istante che provvederà a sua cura a comunicare all'altra parte o alle altre parti la domanda e la data del primo incontro, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010;
- e) in caso di domanda di mediazione congiunta, l'indicazione del nominativo di un Mediatore, scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'Organismo di Mediazione;
- f) la richiesta di svolgere le sessioni di mediazione con modalità telematica secondo la normativa vigente;

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Al momento della ricezione della domanda la segreteria ne annota l'avvenuto deposito nell'apposito registro.

4. La domanda può essere compilata, anche congiuntamente dalle parti, utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.

5. La parte che aderisce alla procedura di mediazione può estendere l'oggetto della domanda a ogni altra questione, connessa a quella prospettata dal richiedente, purché vertente su diritti disponibili, salvo verifica e adeguamento dello scaglione tariffario di riferimento.

6. La sottoscrizione della domanda e dell'adesione alla procedura di mediazione devono essere corredate di copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale o, nel caso di enti e persone giuridiche, di una visura camerale o di altro documento dal quale risulti chi ne ha la rappresentanza e della procura.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Articolo 3

LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'astratta ammissibilità di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. Per ogni procedimento la Segreteria forma un fascicolo, anche con modalità informatiche, contrassegnato dal medesimo numero d'ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, la Segreteria dell'ODM tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

4. A norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione l'ODM designa un mediatore e la Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo rinvio per giustificati motivi, richiesto da una o da entrambe le parti, ovvero per motivate esigenze organizzative.

5. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, anche attraverso procedure telematiche:

- a) l'avvenuta designazione al mediatore, che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) alla parte istante il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- c) all'altra o alle altre parti:

-la domanda di mediazione, il Regolamento di mediazione dell'ODM, le indennità dovute e i termini di pagamento delle stesse;

-il nominativo del mediatore designato;

-la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendo che – salvo nei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. n° 28/2010 – l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. In tali casi e qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

6. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs, n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma

4-bis, del D.lgs., n. 28/10, il giudice, nei casi previsti dall'art. 5 del medesimo testo, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e che può desumere dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

7. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1bis del D.lgs. n° 28/2010 la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione redatto dal mediatore.

8. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n° 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'ODM o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di Mediatori, limitandosi eventualmente a mettere a disposizione l'Elenco su richiesta congiunta delle parti.

9. la Segreteria, terminata la procedura, conserva in ogni fascicolo solamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali attestanti le presenze o le assenze agli incontri di mediazione e il verbale di accordo o di mancato accordo; tutti gli eventuali allegati o documenti prodotti vengono restituiti alle parti che li hanno depositati.

Articolo 4

SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o in altro luogo nella sua disponibilità, espressamente individuato.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

3. Il procedimento di mediazione potrà svolgersi anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

Art. 5

FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo eventuale verifica della sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.

4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criterio costante e predeterminato di rotazione, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM, come previsto nel comma che precede, tenuto conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore, come specificata dai Mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. A tal fine il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, indicando, le eventuali materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e provvedendo annualmente all'aggiornamento del proprio fascicolo e scheda depositando attestati relativi a corsi di aggiornamento, corsi di formazione e altri titoli. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, l'ODM potrà derogare al criterio di progressione motivando la scelta.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. La mancata risposta o l'ingiustificato rifiuto dell'incarico comportano le conseguenze previste nell'art. 11 dello Statuto dell'ODM.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Il Mediatore deve prontamente corrispondere a ogni richiesta dell'ODM e assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 9 dello Statuto dell'ODM.

9. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

10. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

11. Il mediatore che non sia presente o comunichi la propria impossibilità a essere presente la mattina stessa del primo incontro di mediazione o in tempi tali da rendere impossibile il suo avvicendamento secondo la procedura ordinaria da parte della segreteria, verrà sostituito dal tirocinante – iscritto nell'elenco dei mediatori dell'ODM – nominato per la medesima procedura e presente all'incontro, che ne diventerà il titolare effettivo. Qualora siano presenti più tirocinanti, subentrerà quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati. In mancanza di tirocinanti, in via d'urgenza, il Coordinatore

dell'ODM subentrerà al mediatore o nominerà nuovo mediatore comunque disponibile al momento, al fine di evitare il rinvio della procedura.

12. Solo in casi particolari ovvero quando non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali o, in alternativa, un elenco di esperti individuati in virtù di eventuali Convenzioni stipulate tra Ordini Professionali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge, da parametri o tariffe professionali o da eventuali convenzioni. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Articolo 6

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7.

3. Il Mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato a quello trattato in mediazione.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza e deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice Deontologico Forense, del Codice europeo di condotta per mediatori e del Codice etico dell'ODM.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6. È vietato al mediatore e ai suoi ausiliari assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, nonché percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Il mediatore designato al momento della accettazione dell'incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza allegata al presente regolamento (all. II) nella quale è contenuto quanto previsto al precedente comma 1.

Articolo 7

RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. Il mediatore non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza solo in caso di:

- a) sussistenza di un obbligo di legge in tal senso;
- b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;
- c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale.

8. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della procedura di Mediazione.

9. I dati raccolti durante lo svolgimento dell'attività dell'ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche.

Articolo 8

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, se richiesto e possibile anche utilizzando strumenti di comunicazione telematici, sentendo le parti congiuntamente o separatamente, e non ha il potere di imporre alcuna soluzione.

2. Il Mediatore effettua un primo incontro informativo, nel corso del quale chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione.

Sempre nello stesso incontro, il Mediatore invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento, eventualmente nella stessa giornata o in un successivo incontro. In ogni caso, nel verbale del primo incontro informativo viene dato atto unicamente della possibilità o meno di procedere con la mediazione, come espressa da ciascuna parte e avvocato, senza possibilità di esprimere la motivazione.

3. Le parti sono tenute a partecipare personalmente al procedimento di mediazione, salvo ricorrano gravi ed eccezionali motivi adeguatamente motivati e documentati e l'espressa autorizzazione del mediatore; in tali ultimi casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento, munito di idonea procura e dei necessari poteri.

4. Il rappresentante della persona giuridica che partecipa al procedimento di mediazione deve essere fornito dei poteri necessari per risolvere la controversia vincolando il soggetto rappresentato. Nel caso di persona giuridica, alla procedura partecipa soggetto munito di poteri e di idonea delega del legale rappresentante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto a verbale per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione. Il mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, può segnalare alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, a breve intervallo di tempo.

7. Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo.

8. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, in qualunque momento della procedura, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

9. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il mediatore non può formulare la proposta.

10. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che, in forza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010, se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto

eventualmente nominato.

11. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, a eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

13. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

14. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

15. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

16. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

17. Il procedimento non potrà avere durata superiore a 3 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di avvio, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 9

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude con dichiarazione a verbale del mediatore:

- a) quando le parti raggiungono un accordo, che sarà allegato al verbale;
- b) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- c) quando almeno una parte o un difensore, al primo incontro informativo, esprimono parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- d) quando la conciliazione non riesce;
- e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;
- g) in qualsiasi momento le parti dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- h) qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento salvo l'esistenza di diverse disposizioni normative al riguardo.

2. In caso di sospensione o cancellazione dell'ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla sospensione o cancellazione dell'ODM. In mancanza di

designazione a opera delle parti, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti comparse o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso, previo rimborso delle relative spese, è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. La parte istante che voglia ottenere il rilascio di copia del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata dovrà comunque essere presente all'incontro a seguito del quale il Mediatore redigerà detto verbale. Il verbale verrà rilasciato solo una volta effettuato il pagamento delle spese di avvio e indennità di mediazione previste per la singola procedura.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM, allegata al presente regolamento (all. III), e a consegnarla, anche per via telematica, all'ODM. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 10

INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00, oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre IVA, per quelle di valore superiore, che deve essere versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, o comunque prima del primo incontro. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti, ecc.).

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due, l'importo, oltre IVA, indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n° 28/10;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo n° 28/10, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti a eccezione di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Gli aumenti delle indennità sopra previsti si cumulano tra loro.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è pari a € 40,00.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione venga raggiunto l'accordo su valori diversi rispetto a quello indicato dalle parti o individuato dall'ODM, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte, all'esito positivo del primo incontro informativo, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione nella misura dell'indennità prevista come da Tabella dell'ODM, senza gli aumenti previsti dall'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 in misura non inferiore alla metà. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito alla procedura di mediazione e devono comunque essere interamente corrisposte prima del rilascio da parte della Segreteria di qualunque verbale o copia di esso. Il mancato pagamento delle spese di mediazione nei termini previsti costituisce giusta causa di recesso per l'ODM, salvo l'esistenza di diverse disposizioni normative al riguardo.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la

formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n° 28/2010. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura prevista, condizionatamente all'effettivo incasso delle indennità da parte dell'ODM. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 11 del presente regolamento.

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte; a tale fine essi presentano alla Segreteria dell'ODM una dichiarazione in tal senso, appositamente sottoscritta, sottoposta a verifica da parte di quest'ultima.

12. L'ODM può rideterminare l'ammontare delle indennità di mediazione praticate sulla base e nel rispetto di quelle fissate per legge, e la percentuale di riparto delle stesse con i Mediatori.

13. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs n° 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n° 115/2002 e successive modifiche. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la propria prestazione gratuitamente; nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve un compenso proporzionato alle sole indennità effettivamente percepite dall'ODM.

Articolo 11

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di competenza esclusiva delle parti:

- le indicazioni riguardanti la materia, la proponibilità e l'oggetto della domanda, la natura e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'ODM. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione l'istante, in aggiunta all'ODM, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte;
- l'individuazione della competenza territoriale;
- l'esistenza di uno o di più centri di interesse, e le ragioni poste alla base della dichiarazione stessa;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata e l'esatta indicazione dei recapiti presso i quali inviare le comunicazioni;

- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega, qualora necessaria, al proprio rappresentante secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento;
- la dichiarazione di non avere avviato presso altri Organismi altre domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'ODM o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti la richiesta di gratuito patrocinio;
- il rispetto degli obblighi e delle previsioni di cui al d. lgs. n. 56 del 20/2/2004.

2. L'Organismo, inoltre, non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato a opera dell'istante;
- prolungamento della mediazione, su espressa concorde volontà delle parti, oltre il termine

legislativamente previsto;

- dichiarazioni rese dalle parti, loro procuratorie loro assistenti in merito all'insussistenza di incompatibilità e conflitti di interesse di cui alla normativa anche regolamentare vigente al momento della dichiarazione.

Articolo 12

TIROCINIO

1. L'ODM consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.

2. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e devono attenersi alle norme relative all'incompatibilità, alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

Articolo 13

LEGGE APPLICABILE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento il procedimento di mediazione è disciplinato dalla legge italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n° 28/2010 e successive modificazioni, e produce gli effetti da essa stabiliti.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

I. TABELLA DELLE INDENNITÀ

(comprese le spese di avvio della procedura pari a euro 40,00, oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre IVA, per quelle di valore superiore)

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Valore della lite:		Spesa (per ciascuna parte):
Fino a Euro 1.000 :		Euro 43,33
Da Euro 1.001	A Euro 5.000 :	Euro 86,66
Da Euro 5.001	A Euro 10.000 :	Euro 160
Da Euro 10.001	A Euro 25.000 :	Euro 240
Da Euro 25.001 E valore indeterminato	A Euro 50.000 :	Euro 400
Da Euro 50.001	A Euro 250.000 :	Euro 666,66
Da Euro 250.001	A Euro 500.000 :	Euro 1.000
Da Euro 500.001	A Euro 2.500.000 :	Euro 1.900
Da Euro 2.500.001	A Euro 5.000.000 :	Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000 :		Euro 4.600

MEDIAZIONE VOLONTARIA

Valore della lite:		Spesa (per ciascuna parte):
Fino a Euro 1.000 :		Euro 65
Da Euro 1.001	A Euro 5.000 :	Euro 130
Da Euro 5.001	A Euro 10.000 :	Euro 240
Da Euro 10.001	A Euro 25.000 :	Euro 360
Da Euro 25.001 E valore indeterminato	A Euro 50.000 :	Euro 600
Da Euro 50.001	A Euro 250.000 :	Euro 1.000
Da Euro 250.001	A Euro 500.000 :	Euro 2.000
Da Euro 500.001	A Euro 2.500.000 :	Euro 3.800
Da Euro 2.500.001	A Euro 5.000.000 :	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000 :		Euro 9.200

All'indennità, oltre all'IVA, deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti, ecc.) – regolamento art. 10 comma 2. L'indennità potrà essere aumentata o diminuita nei termini di legge secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento dell'Organismo di Mediazione.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574**

II. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA DEL MEDIATORE

PROCEDIMENTO n° _____

Il sottoscritto _____ designato mediatore nel procedimento in epigrafe indicato, dichiara sotto la propria responsabilità di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza e imparzialità rispetto alle parti, nonché garantisce la sua neutralità e assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

Si obbliga a informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.

Data

Firma

5) Il costo sostenuto è adeguato al servizio ricevuto?

SI NO

6) Consiglierà il Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia?

SI NO

7) Si rivolgerà di nuovo al Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia se ne avesse bisogno?

SI NO

8) Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio:

Firma della parte che ha compilato il questionario _____

**Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Iscritto al n. 574 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

IV. CODICE ETICO

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e i mediatori iscritti nel suo elenco aderiscono al Codice Europeo di Condotta per Mediatori.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere,

diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi

su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative a essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, a eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

CODICE DI CONDOTTA EUROPEO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

APPROVATO IL 3 DICEMBRE 2018 DALL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA COMMISSIONE PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA (CEPEJ) DEL CONSIGLIO D'EUROPA (COE)

Questo codice di condotta stabilisce una serie di principi che i centri, gli istituti o altri organismi di mediazione possono volontariamente adottare. Può essere utilizzato dagli organismi di mediazione (compresi i loro dipendenti e le persone affiliate) che offrono servizi di mediazione in vari campi del contenzioso come quello civile, commerciale, familiare, amministrativo e penale. Questo codice è coerente e può essere utilizzato congiuntamente al Codice europeo di condotta per mediatori elaborato nel 2004 sotto gli auspici dell'Unione europea^[1] e alle raccomandazioni della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) e alle linee guida e altri strumenti sulla mediazione e ADR^[2]. I legislatori degli Stati Membri del Consiglio d'Europa possono incorporare i principi di questo codice nelle rispettive normative nazionali come standard base per gli organismi di mediazione.

Al fine di migliorare il presente documento, il CEPEJ-GT-MED invita gli organismi di mediazione che desiderano utilizzare questo documento ad inviare le loro osservazioni al Segretariato del CEPEJ.

1. DEFINIZIONE

“Organismo di mediazione” è qualsiasi ente pubblico o privato (incluso i programmi di mediazione affiliati ai tribunali) che gestisce o amministra una procedura di mediazione condotta da un mediatore terzo neutrale di qualsiasi professione di provenienza (da qui in avanti “mediatore”) che offre il servizio sotto i suoi auspici nell'assistere le parti in lite a risolvere amichevolmente la loro controversia.

2. QUALITÀ E COMPETENZA DEL SERVIZIO

Gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per garantire un adeguato livello di qualità e competenza dei suoi servizi assicurando che:

- a) vengano mantenuti fondi sufficienti, capacità amministrativa e un numero adeguato di mediatori affiliati;
- b) siano applicate tutte le leggi e le norme nazionali pertinenti;
- c) i mediatori che lavorano sotto i suoi auspici siano qualificati nel condurre procedure di mediazione di qualità avendo partecipato a percorsi di formazione base e continui sulle tecniche di risoluzione delle controversie e di mediazione, in conformità con le rilevanti accreditazioni e/o standard e/o certificazioni;
- d) i mediatori che lavorano sotto i suoi auspici siano competenti nel gestire le specifiche tipologie di controversie assegnate;
- e) le procedure di selezione e nomina dei mediatori siano trasparenti, corrette ed efficienti;
- f) vi sia un sistema adeguato ed efficiente di rilevazione delle performance dell'organismo di mediazione e dei mediatori tramite questionari di soddisfazione dei clienti;
- g) vengono raccolti dati statistici sugli indicatori principali delle mediazioni;

- h) il personale di segreteria o di *case management* sia adeguatamente formato nell'assistenza alle parti e a ai mediatori durante l'intera procedura di mediazione;
- i) gli uffici e le stanze per le mediazioni siano facilmente accessibili, segnalati, adeguatamente equipaggiati e confortevoli per tenere sessioni di mediazione;
- j) le parti possono accedere e partecipare facilmente alla procedura presentando l'istanza di mediazione online o con altri mezzi di comunicazione;
- k) sia utilizzato e monitorizzato un adeguato sistema di gestione della qualità.

3. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

- a) Gli organismi di mediazione dovrebbero avere un sito internet continuamente aggiornato e facile da consultare e/o altri mezzi di comunicazione al fine di fornire ai fruitori delle mediazioni un'accurata e facile comprensione delle informazioni circa:
- b) la natura e la storia dell'organismo, i nomi dei soci, degli affiliati, del management e dei principali portatori di interessi;
- c) i nomi, i curriculum vitae aggiornati e le competenze professionali dei mediatori che forniscono i loro servizi sotto i suoi auspici;
- d) la procedura di mediazione, il regolamento di mediazione e la legislazione pertinente applicata alla mediazione;
- e) i costi e criteri di calcolo applicati per fornire i servizi di mediazione e la suddivisione tra le parti;
- f) il codice di condotta utilizzato dai mediatori.

L'organismo di mediazione non dovrebbe rilasciare dichiarazioni false, scorrette o fuorvianti nelle sue comunicazioni o azioni di marketing sui suoi servizi e su quelli dei mediatori affiliati.

4. REGOLE ED ETICA DI MEDIAZIONE

Gli organismi di mediazione dovrebbero assicurarsi di applicare il Codice di condotta europeo per i Mediatori quale standard minimo nella fornitura di servizi di mediazione.

Gli organismi di mediazione si attengono alle regole e alle procedure relative alle loro prestazioni e fornitura di servizi di mediazione, come stabilito dalle leggi nazionali.

5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Gli organismi di mediazione devono essere indipendenti e imparziali nei confronti di tutti i litiganti e consulenti legali. Tutte le procedure di mediazione devono essere gestite in modo imparziale, neutrale e indipendente.

Gli organismi di mediazione non dovrebbero offrire servizi di mediazione insieme ad altri servizi professionali o attività commerciali estranee alla risoluzione delle controversie. Lo staff dell'organismo di mediazione, gli azionisti, i portatori di interessi e i mediatori affiliati non possono agire come avvocati, consulenti, formatori o giudici nella stessa controversia o per una delle parti prima della fine della controversia o entro un tempo ragionevole dopo che sia finita.

Gli organismi di mediazione devono rispettare tutte le altre restrizioni e procedure al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità.

6. CONFLITTO DI INTERESSI

Gli organismi di mediazione dovrebbero istituire procedure per individuare ed eliminare potenziali conflitti di interesse.

Gli organismi di mediazione dovrebbero rivelare l'esistenza di fatti, interessi o relazioni che ragionevolmente possano influenzare la sua imparzialità o indipendenza, o che potrebbero ragionevolmente creare l'apparenza che l'organismo è prevenuto nei confronti di una parte o favorevole ad un'altra, compreso:

- a) qualsiasi interesse economico rilevante o fonte di reddito (ad esempio quote di proprietà, sponsorizzazioni, contributi annuali, finanziamenti, ecc.) con ogni parte o loro associazioni o consulenti che potrebbero influire sulla sua imparzialità;
- b) qualsiasi interesse nell'esito della procedura di mediazione;
- c) qualsiasi fatto o relazione con le parti e i loro consulenti che possano influire sull'imparzialità o creare un'apparenza di parzialità o pregiudizio.

7. RECLAMI, PROCEDURE DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli organismi di mediazione dovrebbero istituire e mantenere meccanismi di reclamo e disciplinari equi ed efficaci per gestire le controversie riguardanti i mediatori o gestori delle procedure di mediazione.

Gli organismi di mediazione dovrebbero ricorrere principalmente a procedure di composizione amichevole nelle proprie controversie tramite negoziazione e mediazione.

8. RISERVATEZZA

Prendendo atto del fatto che, come norma generale, tutte le informazioni associate alle procedure di mediazione sono riservate, gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere il livello di riservatezza prevista dalle leggi e dai regolamenti rilevanti e/o concordate dalle parti.

[1] Il Codice di condotta europeo per mediatori può essere consultato alla seguente pagina internet http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_it.pdf

[2] Possono essere consultate su internet alla pagina <https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/mediation>

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA AL N. 574

STATUTO

PREMESSA

- ART. 1 SEDE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**
ART. 2 PERSONALE DIPENDENTE
ART. 3 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 4 IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 5 IL COORDINATORE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 6 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 7 COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 8 ELENCO DEI MEDIATORI
ART. 9 IL MEDIATORE E I SUOI OBBLIGHI
ART. 9 BIS FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
ART. 10 INCOMPATIBILITÀ E IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE
ART. 11 CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DEL MEDIATORE DALL'ELENCO
ART. 12 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 13 MEZZI, STRUMENTI E PERSONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 14 ENTRATE E USCITE
ART. 15 CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 16 RECUPERO CREDITI
ART. 17 MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE ETICO
ART. 18 ALLEGATI ALLO STATUTO
ART. 19 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.10 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (a seguire COA) l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia (a seguire ODM), *avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, vertenti su diritti disponibili che le parti tentino di risolvere in forza di un accordo, di una clausola contrattuale o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 28 del 04.03.10, dal D.M. 18.10.2010, n. 180 e dalle leggi vigenti, oltre a promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della conciliazione, anche aderendo o collaborando a iniziative a scopo analogo organizzate da altri Enti.*

L'Organismo di mediazione ha inoltre lo scopo di promuovere, sviluppare e gestire l'attività di mediazione in ambito familiare e penale.

L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, è una articolazione di quest'ultimo, non ha scopo di lucro, ha capacità di agire nei confronti dei terzi, è rappresentato dal proprio Presidente ed è regolato dal

presente Statuto.

Art. 1 – Sede dell'Organismo di Mediazione

1. L'ODM ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
2. L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010 o dal COA.
3. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali di cui al comma precedente o in altro luogo nella disponibilità dell'ODM, espressamente individuato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento.

Art. 2 – Personale dipendente

1. L'ODM si avvale del personale dipendente del COA che, allo scopo, delega a svolgere i compiti di segreteria. La Segreteria amministra il servizio di mediazione, svolgendo i compiti a essa riservati dall'art. 3 del Regolamento e dal presente Statuto. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti. Fa riferimento al Presidente e al Coordinatore dell'ODM, si coordina e risponde all'ODM e al COA.

Art. 3 – Composizione dell'Organismo di Mediazione

1. Sono organi dell'ODM:
 - il Presidente;
 - il Consiglio;
 - il Coordinatore.
2. Il Consiglio dell'ODM è composto da cinque membri nominati dal COA, che li sceglie tra i suoi componenti o tra gli iscritti all'albo degli avvocati di Reggio Emilia. Gli stessi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
3. Il COA nomina il Coordinatore, che può anche non essere un Consigliere COA, tra i membri del Consiglio dell'ODM.
4. I componenti del Consiglio dell'ODM e il Coordinatore restano in carica per il periodo coincidente a quello del mandato del COA e, comunque, fino all'insediamento del nuovo COA.
5. I componenti del Consiglio dell'ODM e il Coordinatore possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi il COA provvede alla loro sostituzione.
6. Il componente del Consiglio dell'ODM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a cinque sedute consecutive decade dall'incarico. La relativa delibera è adottata senza ritardo dal COA che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Art. 4 – Il Presidente dell'Organismo di Mediazione

1. Il Presidente dell'ODM, è di diritto il Presidente del COA o un suo delegato purché componente del COA, presiede l'ODM e lo rappresenta nei rapporti con i terzi.

2. Il Presidente:

convoca e presiede le sedute del Consiglio dell'ODM, anche su proposta del Coordinatore, fissando i punti all'ordine del giorno;

provvede a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.M. n° 180/2010;

assegna gli esposti presentati nei confronti dei mediatori a singoli componenti del Consiglio dell'ODM;

4. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Coordinatore dell'ODM.

Art. 5 – Il Coordinatore dell'Organismo di Mediazione

1. Il Coordinatore coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle attività ordinarie dell'ODM.

2. Il Coordinatore risponde del proprio operato al COA, il quale può sollevarlo dall'incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio dell'ODM.

3. Il Coordinatore:

tiene con l'ausilio della segreteria il registro degli affari di mediazione, cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell'ODM;

provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio dell'ODM;

coordina e controlla le attività dell'ODM e il servizio di segreteria;

esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori, riferendone al Presidente dell'ODM;

... alla designazione del mediatore incaricato per ogni mediazione in conformità ai criteri di cui all'art. 7 lett. e) elaborati dal Consiglio dell'ODM e all'art. 12 comma 3 del presente statuto e al disposto dell'art.5 del Regolamento; fissa la data del primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda e il luogo dell'incontro di mediazione;

coordina l'attività dei Mediatori inseriti negli elenchi dell'ODM;

provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. n° 180/2010;

provvede agli altri adempimenti previsti per il responsabile dell'ODM dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell'ODM.

Art. 6 – Convocazione del Consiglio dell'Organismo di Mediazione

1. Il Consiglio dell'ODM è convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche con comunicazione verbale, ovvero telefonica, tramite fax, e-mail o PEC ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

2. Le riunioni del Consiglio dell'ODM sono verbalizzate in un apposito registro, numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'ODM.

3. Le decisioni del Consiglio dell'ODM sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne ha assunto le funzioni a norma dell'art. 4, comma 4.

Art. 7 – Compiti del Consiglio dell'Organismo di Mediazione

1. Il Consiglio dell'Organismo di Mediazione:

istituisce il registro degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del D.M. n° 180/2010;

istituisce e tiene il registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio;

vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto in base alla legge, al presente statuto e al regolamento di procedura dell'ODM;

redige e aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, verifica il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dal presente statuto e di quelli di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), b) e c) del D.M. n° 180/2010 e sottopone al COA l'elenco per la ratifica;

stabilisce i criteri per la designazione dei Mediatori, in conformità alle previsioni del Regolamento;

comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e dell'elenco comunicati ai fini dell'iscrizione dell'ODM, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori, come previsto dall'art. 8, comma 1 del D.M. n° 180/2010;

provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia i rendiconti della gestione, nei modi, tempi e termini previsti dall'art. 9, comma 4, del D.M. n° 180/2010;

verifica l'attualità e vigenza della polizza assicurativa, che deve essere stipulata dal COA, di importo non inferiore a € 500.000,00= per la responsabilità comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione;

esamina gli esposti nei confronti dei mediatori;

provvede, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori;

provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e agli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal mediatore designato;

predispone i rendiconti contabili-finanziari di cui all'art. 14 del presente statuto;

individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima;

può, eventualmente, deliberare in sede di predisposizione del conto consuntivo e compatibilmente con le risultanze di questo, un importo da dividere tra i mediatori che hanno prestato la propria opera in procedimenti nei quali entrambe le parti erano astrattamente ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, proporzionalmente al rispettivo impegno;

esamina e valuta periodicamente l'operato dei mediatori iscritti, in base alle risultanze delle schede di valutazione a lui riferite, ai fini del mantenimento in Elenco;

sottopone al COA, che delibera in proposito, eventuali proposte motivate di modifica del presente statuto, del regolamento di procedura e del codice etico dell'ODM;

cura la divulgazione e la conoscenza del codice etico dell'ODM e la sua osservanza;

provvede a quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'ODM.

2. L'ODM, i suoi componenti e il COA non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso l'ODM o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal COA, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 8 – Elenco dei mediatori

1. L'ODM si avvale per svolgere le proprie funzioni e compiti di un elenco di mediatori composto da almeno 5 nominativi di mediatori avvocati iscritti all'Albo ordinario degli avvocati di Reggio Emilia che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'ODM.

2. L'ODM redige l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, verificando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e provvede a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica, nonché alla sua comunicazione immediata al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. L'ODM deve comunque provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori esaminando eventuali nuove dichiarazioni di disponibilità presentate da interessati e cancellando dall'Elenco:

chi ha manifestato la volontà di non prestare più la propria opera presso l'ODM;

chi non ha ottemperato agli obblighi previsti a carico dei mediatori dal presente Statuto e dal Regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla vigente normativa e dall'art. 9 bis del presente Statuto;

chi è stato cancellato dall'Elenco dei mediatori ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;

chi non ha superato la valutazione periodica di cui all'art. 7 lett. o Statuto.

5. L'Elenco, in caso di modifica, dopo la ratifica del COA, deve essere comunicato immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia

6. L'ODM può determinare ogni anno un numero massimo dei mediatori in relazione al concreto numero e tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, di modo da garantire una proporzionalità tra numero di mediatori e numero di procedimenti, per un servizio efficiente.

Art. 9 – Il mediatore e i suoi obblighi

1. Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Reggio Emilia anche se successivamente cancellato non per motivi disciplinari, in possesso degli altri requisiti stabiliti dalla legge.

2. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'ODM la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e fornisce all'ODM le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'art. 6 del D.M. n° 180/2010, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso D.M. Il Mediatore non deve:

aver riportato condanne definitive anche con applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

aver riportato sanzioni disciplinari stabilizzate diverse dall'avvertimento.

3. I mediatori iscritti nell'elenco devono essere in possesso di apposita copertura assicurativa della responsabilità civile per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività, in linea con le condizioni minime essenziali indicate dal D.M. 22.09.2016, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 12 della L. 247/2012.

4. Il trasferimento a Ordine diverso da quello di Reggio Emilia comporta la cancellazione anche dall'Elenco dei mediatori dell'ODM.

5. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.

6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione;

7. Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

8. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi a informare immediatamente l'ODM e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e indipendenza nello svolgimento della mediazione;

informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, dell'ODM e del suo Presidente o Coordinatore;

comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico; il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato;

rispettare scrupolosamente il Codice Etico dell'ODM e

le previsioni sull'incompatibilità dettate dal Regolamento;

assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio assistito, almeno nei limiti minimi fissati dal presente Statuto o dalla normativa vigente, frequentando i corsi di aggiornamento programmati dall'ODM, e gli incontri e le riunioni di studio e confronto, organizzati dall'ODM, dal COA, eventualmente, anche in convenzione con Enti formatori accreditati; essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia; cura la consegna e il ritiro del modulo di riconoscimento del debito e impegno al pagamento dell'indennità di mediazione, compilato e sottoscritto dalle parti al momento della dichiarazione di apertura della mediazione, e della scheda di valutazione del servizio al termine della procedura.

9. Il mancato rispetto dei doveri di cui sopra comporta le conseguenze di cui al successivo art. 11. L'ingiustificato mancato adempimento dell'incarico di mediazione ricevuto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

10. La sussistenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, verrà valutata dal ODM e dal COA.

Art. 9 bis – Formazione e aggiornamento

1. In alternativa al percorso generale previsto dal D.M. n° 180/10 e secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4 bis, D.Lgs. n° 28/10, dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense e della circolare del CNF del 21 febbraio 2013, in tema di formazione dell'avvocato-mediatore:

a) potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori l'avvocato iscritto all'albo di Reggio Emilia che certifichi di aver seguito un percorso teorico-pratico della durata di almeno 15 ore sull'analisi della normativa nazionale e sovranazionale in materia di ADR e sulle tecniche di gestione del conflitto e abbia partecipato come tirocinante ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri, non limitate al primo incontro;

b) si considererà assolto l'obbligo biennale formativo di aggiornamento teorico-pratico del mediatore con:

la partecipazione in qualità di tirocinante ad almeno 3 procedure di mediazione concluse dopo il primo incontro, anche se con verbale negativo, o in alternativa, a 5 procedure concluse al primo incontro nel quale siano comparse le parti;

la partecipazione a 4 incontri semestrali di confronto e approfondimento teorico-pratico della durata di due ore, organizzati dal COA per i mediatori;

la partecipazione a 2 incontri annuali di almeno 4 ore organizzati dal COA in materia specifica di ADR o su argomenti collegati.

2. È fatta salva la possibilità di seguire il percorso generale, sia per l'iscrizione sia per l'adempimento del successivo obbligo di aggiornamento.

Art. 10 – Incompatibilità e imparzialità del mediatore

1. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:

che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti e ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;

che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno due anni e non sussistono ragioni di credito o debito;

che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;

che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;

che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate.

2. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità e indipendenza nello svolgimento della mediazione.

Art. 11 – Cancellazione o sospensione del mediatore dall'elenco

1. Il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 8, lett. a), b) e c) è, con delibera dell'ODM, immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

2. Egli è contemporaneamente invitato a fornire chiarimenti e al termine della fase istruttoria l'ODM può riammetterlo a svolgere le proprie funzioni o cancellarlo dall'elenco dei mediatori, dandone immediata notizia al COA al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.M. n° 180/2010.

3. Nel caso di esposto di una delle parti interessate in mediazione l'ODM provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore e può determinarsi nel seguente modo:

consentirgli di continuare a svolgere l'incarico; sospenderlo cautelativamente dall'incarico, eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 2, dandone immediata notizia al COA al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare. In tale caso il Presidente dell'ODM provvede alla sua sostituzione.

4. L'apertura di un procedimento disciplinare da parte del competente CDD nei confronti del Mediatore iscritto in Elenco ne comporta di diritto la sospensione, sino alla definizione del procedimento medesimo, a meno che la pronuncia, anche non definitiva, sia di assoluzione o di applicazione di una sanzione compatibile con la permanenza in Elenco.

5. La sospensione cautelare dall'attività di avvocato comporta di diritto la sospensione dall'Elenco.

6. La comminazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei mediatori.

7. Delle sospensioni e cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 12 – Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è regolato da apposito regolamento di procedura approvato dal COA che prevede e regola anche le spese del procedimento e di mediazione.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento di procedura dell'ODM.

3. Il mediatore è designato seguendo il criterio costante e predeterminato di rotazione, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM, tenuto conto dell'oggetto e del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. A tal fine il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, indicando, in ogni caso, le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, l'ODM potrà derogare al criterio di progressione motivando la scelta.

4. Avuta conoscenza di quali siano le parti interessate al procedimento, il mediatore designato dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.

5. Il mediatore designato che si sia astenuto dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque per più di tre volte in un biennio, tranne i casi di incompatibilità, sarà cancellato d'ufficio dall'elenco dei mediatori.

6. Tra ODM e Mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 13 – Mezzi, strumenti e personale dell'ODM

1. L'ODM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale, anche somministrato, del COA, costituendo organismo non autonomo del medesimo.

2. È tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 14 – Entrate e uscite

1. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'ODM.

2. Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione ed eventuali fondi erogati dal COA o proventi diversi previamente ratificati dal COA.

3. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel

bilancio del COA previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

4. Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, ai mediatori, le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione, nonché quelle necessarie per il suo funzionamento e le eventuali altre voci di spesa che siano ratificate dal COA.

5. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, che hanno la funzione di coprire le spese di segreteria, e le spese di mediazione che comprendono i costi di amministrazione e gestione dell'ODM e il compenso del mediatore. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate.

6. Il compenso del mediatore sarà conteggiato, indipendentemente dagli incontri svolti, nel 50% del totale da considerarsi comprensivo di accessori fiscali e previdenziali.

7. Se la mediazione si conclude al primo incontro con verbale negativo, è riconosciuto al mediatore un compenso pari a euro 20,00. L'ODM, qualora venga concordata con l'istante una diversa entità delle spese di avvio rispetto al tariffario in vigore, stabilirà anche il compenso del mediatore. La liquidazione del compenso avverrà con cadenza quadrimestrale. Il compenso non è tuttavia dovuto qualora il mediatore non abbia svolto alcuna attività di *premediazione* o rispettato scadenze e obblighi previsti a suo carico dal regolamento dell'ODM.

Art. 15 – Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al COA che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.

2. L'ODM è tenuto a depositare presso il COA, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) e il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre) il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, controfirmato dal consigliere tesoriere del COA e dall'eventuale revisore contabile.

3. Il COA entro 20 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere alla sua eventuale approvazione.

4. Le eventuali maggiori entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA, sostenute per l'attività dell'ODM, in particolare per le voci di bilancio relative a spese di personale assegnato all'ODM, a spese di cancelleria per modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM, a spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'ODM e ad altri costi aggiuntivi non definibili derivanti dalla stessa attività.

5. L'ODM è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

Art. 16 – Recupero crediti

1. L'ODM, o in alternativa il COA, ha facoltà di deliberare la soglia sotto la quale il credito verrà contabilizzato a perdite senza tentare il recupero coattivo, senza che ciò ricada sul compenso del

mediatore.

2. Il mediatore curerà la consegna e il ritiro del modulo di riconoscimento del debito e impegno al pagamento dell'indennità di mediazione, compilato e sottoscritto dalle parti al momento della dichiarazione di apertura della mediazione.

3. L'ODM agirà preferibilmente in proprio quando il valore del credito da recuperare non ecceda la soglia indicata dal Codice di Procedura Civile per stare in giudizio personalmente.

4. L'ODM potrà affidare all'Agenzia Entrate Riscossione, per la riscossione coattiva a mezzo ruolo, il recupero dei proventi (indennità, spese di avvio, spese di mediazione, rimborso spese vive, ecc.) non riscossi nel corso della procedura di mediazione, dopo l'invio di un sollecito di pagamento e una volta in possesso di titolo esecutivo.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico

1. Ogni modifica dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dell'ODM è di competenza del COA, anche su proposta dell'ODM; le modifiche apportate a Statuto e Regolamento dovranno essere comunicate al Ministero

della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n° 28/2010 e acquisteranno efficacia decorsi i termini di cui all'art. 5, D.M. n° 180/2010, in assenza di rilievi da parte del Ministero competente.

Art. 18 – Allegati allo Statuto

1. Costituiscono allegati al presente Statuto il Regolamento di procedura, la Tabella delle indennità, il Codice etico dei Mediatori e il modello di Scheda di valutazione della procedura di mediazione.

Art. 19 – Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Reggio Emilia, 3 maggio 2019

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

BOZZA/SCHEMA VERBALE INCONTRO DI MEDIAZIONE

VERBALE n. ... DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE DEL ... NEL PROCEDIMENTO N. ...

* * * *

- ... - con l'Avv. ...

nei confronti di

- ... - con l'Avv. ...

* * * *

Oggi ... alle ore ... presso l'Organismo di Mediazione ... (detto in seguito ORGANISMO), con sede in Reggio Emilia, Via Paterlini, 1,

PREMESSO

- che in data ... è stata depositata presso l'ORGANISMO, istanza di mediazione da parte di ... relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a ...;

oppure

- che in data ... il Tribunale di Reggio in persona del dott./della dott.ssa ... ha ordinato alle parti del procedimento R.G. n. .../... di partecipare a una mediazione, come da ordinanza in atti;

- che conseguentemente in data ... è stata depositata presso l'ORGANISMO, istanza di mediazione da parte di ... relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a ...

- che in data l'ORGANISMO ha affidato l'incarico di mediatore all'Avv. ... e ha fissato la data dell'incontro per il giorno ... alle ore ...;

- che il Mediatore, in data ... , ha accettato l'incarico sottoscrivendo la dichiarazione di imparzialità;

- che l'istanza di mediazione, unitamente alla data dell'incontro e al nome del mediatore, è stata comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno / PEC / ... in data ... e ricevuta il ... da parte di ..., come da documentazione in atti;

- che il/la ... ha comunicato in data ... di volere aderire/non ha comunicato di volere aderire al procedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

sono presenti l'istante ... assistito/a dall'avv. ... e l'aderente ... assistito/a dall'avv. ...

(N.B.: nel caso i soggetti presenti siano rappresentanti delle parti – in caso cioè di persone giuridiche o delegati dotati di procura – indicare in modo preciso il titolo/atto/provvedimento/procura/ecc. dal quale deriva il potere di rappresentanza sostanziale)

- che il Mediatore spiega alle parti la funzione della mediazione e le sue modalità di svolgimento;

- che dopo ampia discussione in sessione congiunta e in riservata il Mediatore chiede alle parti se intendano iniziare una mediazione;

oppure

- che segue una seduta di pre-mediazione con tutte le parti;

- che all'esito della seduta di pre-mediazione il mediatore chiede alle parti se intendano iniziare la mediazione;

- che le parti comunicano ... e chiedono ...;

- (in caso di manifestazione della volontà di iniziare la mediazione) che il mediatore informa le parti che l'indennità di mediazione ammonta a ... e che in caso di accordo spetta all'ORGANISMO la maggiorazione di un quarto per un importo di ...;

(in caso di manifestazione della volontà di iniziare la mediazione) Il Mediatore da atto che le parti hanno manifestato la volontà di proseguire la mediazione impegnandosi a corrispondere le relative indennità per un importo di €. ... per ciascuna parte, entro il prossimo incontro.

Il Mediatore

Preso atto delle dichiarazioni delle parti dispone

la chiusura della procedura

oppure

il rinvio del primo incontro al ...

oppure

fissa la prosecuzione della mediazione per il giorno ...

firma parte... Avv. ...

firma parte... Avv. ...

Il mediatore avv. ... che certifica ai sensi dell'art. 11 c. 4 d.lgs. 4/3/10 n. 28

**RELAZIONE INCONTRI “OSSERVATORIO MEDIAZIONE E ADR REGGIO EMILIA”
(APRILE – MAGGIO 2018)**



Gruppo Mediazione (ADR)

Breve premessa sull'obiettivo del Gruppo

Il Gruppo di lavoro ha come obiettivo quello di valorizzare la mediazione mutandone la percezione: non un «inutile passaggio burocratico» ma una opportunità ulteriore per risolvere la controversia.

Non devono essere sottovalutati i vantaggi che la soluzione negoziata può garantire alla tutela degli interessi della parte. L'incontro di mediazione deve perciò essere affrontato con una preparazione adeguata.

La mediazione, inoltre, non deve diventare un angosciante percorso a ostacoli. Anzi, proprio per la sua natura di procedimento informale e agile, soprattutto in caso di esito negativo, il verbale conclusivo deve garantire chiarezza e comprensibilità, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

In particolare, bisogna consentire al mediatore di conoscere il presupposto della mediazione: se sia volontaria, obbligatoria (iniziata prima o durante il giudizio) o delegata dal giudice. Negli ultimi due casi è necessario allegare all'istanza di mediazione copia dell'ordinanza di invio in mediazione e, soprattutto, mettere a disposizione del mediatore gli atti del processo già iniziato.

Si raccomandano, infine, particolari cura e attenzione nella compilazione dell'istanza di mediazione, con specifico riferimento alla redazione delle "ragioni della pretesa". Si tratta di adempimento indispensabile sia per interrompere il decorso di eventuali termini di prescrizione, sia per mettere il mediatore al corrente delle posizioni delle parti, già dal primo incontro.

1. Effettività della mediazione - presenza delle parti (3 – 10 maggio 2018)

Il Gruppo riflette su cosa debba intendersi con il termine "*effettività della mediazione*", ripreso da buona parte della Giurisprudenza in materia, e come essa debba essere garantita soprattutto ai fini della verifica in ordine all'assolvimento della condizione di procedibilità.

Il buon esito della mediazione richiede, come dimostrano anche le statistiche, la partecipazione dell'effettivo titolare dell'interesse in discussione, perché solo lui, oltre a poter disporre del diritto in termini giuridici, ne può "disporre" anche in senso "emotivo". Solo la presenza delle parti personalmente consente quella interazione che può riattivare la comunicazione consentendo la soluzione concordata del conflitto.

Bisogna anche consentire al mediatore di conoscere il presupposto della mediazione: se sia volontaria, obbligatoria iniziata prima o durante il giudizio o, infine, delegata dal giudice. In tali ultimi due casi è necessario allegare copia dell'ordinanza di invio in mediazione all'istanza di mediazione.

Il Gruppo propone:

Per rendere effettiva la mediazione e cercare di farla funzionare nel migliore dei modi, nel caso in cui al primo incontro si presenti l'avvocato senza il proprio assistito o accompagnato da un soggetto non legittimato, si consiglia al mediatore di disporre un rinvio al fine di rendere possibile la partecipazione della parte sostanziale.

Se al secondo incontro persiste la medesima situazione, il mediatore redigerà un verbale negativo, indicando che la parte non è voluta comparire.

Nel verbale negativo il mediatore indicherà, inoltre, l'attività che ha compiuto (ad esempio sessioni separate e congiunte) offrendo elementi oggettivi al giudice per valutare se la mediazione sia stata effettiva. La verbalizzazione limitata alle modalità di svolgimento degli aspetti procedurali, senza entrare nel merito dei temi trattati, non è infatti coperta da riservatezza e quindi non è contraria alla legge. Può essere utile indicare l'orario di inizio e fine dell'incontro offrendo un dato oggettivo in ordine alla durata della mediazione.

Compatibilmente con i regolamenti adottati dai diversi Organismi, sono consigliate brevi sessioni separate prima che le parti si esprimano *“sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”* (rimanendo cioè nell'ambito del cosiddetto *“primo incontro”*) per dare modo al mediatore una più concreta valutazione delle possibilità di esito positivo della mediazione.

2. Consulenza Tecnica (d'Ufficio) in Mediazione - rapporti con il processo [\(19 aprile 2018\)](#)

Il Gruppo ha valutato la possibilità che la consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione possa essere prodotta e utilizzata in giudizio, interrogandosi sui limiti di utilizzo della stessa da parte del giudice.

I partecipanti all'Osservatorio hanno riflettuto sugli artt. 9 e 10 del D.Lgs n° 28/10, in tema di riservatezza, e, in generale, sul principio cardine della mediazione di *disponibilità* della procedura.

Alla luce di queste norme e dei principi sottesi, ci si è soffermati sulla latitudine del concetto di “riservatezza” ritenendo che riguardi esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti.

La relazione tecnica effettuata in mediazione si sostanzia, invece, in una motivata esposizione di accertamenti tecnico-specialistici.

Sono state analizzate anche alcune pronunce giurisprudenziali, in particolare una decisione del Tribunale di Roma che ha ritenuto la legittimità ed ammissibilità della produzione in giudizio della CTM (ordinanza dott. Moriconi, Tribunale di Roma 17-3-2014).

Si è riflettuto su quella giurisprudenza di legittimità (Cass. ordinanza n.26550 del 2011; Cass. 11 ottobre 2010 n.12411) che evidenzia come nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice non è a questi vietato porre a fondamento della propria decisione anche solo una perizia stragiudiziale, pur se contestata da controparte, purché sia fornita idonea motivazione.

L'analisi ricostruttiva effettuata consente di rendere la consulenza tecnica, effettuata in sede di mediazione, funzionale al processo consentendone, in caso di fallimento della mediazione, l'utilizzabilità nel giudizio in un'ottica di celerità e speditezza del processo e con ottimizzazione dei costi sostenuti dalle parti.

Il Gruppo, sulla base di tali riflessioni, propone le seguenti soluzioni:

- Il giudice può attribuire alla consulenza tecnica in mediazione valore di prova atipica, se assunta nel rispetto del principio del contraddittorio, e con nomina di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale;
- non ci sono ostacoli che impediscono al giudice di poter rinominare lo stesso consulente della

mediazione per la CTU in giudizio;

- la relazione tecnica può essere utilizzata come supporto motivazionale della proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c.;

Viene proposto quanto segue:

La relazione tecnica effettuata in mediazione potrà avere accesso nel processo. Sarebbe preferibile, per evitare contestazioni, ottenere preliminarmente all'espletamento della ctm il consenso delle parti all'utilizzabilità e la rinuncia al vincolo di riservatezza in modo da evitare usi strumentali ed esplorativi della consulenza. Dovrà essere garantito il contraddittorio pieno, autorizzando la nomina di consulenti di parte, concedendo termini intermedi per osservazioni, ecc. Si ritiene, peraltro, che il consenso debba essere preventivo rispetto alla nomina del consulente. Il giudice può rinominare lo stesso consulente della mediazione. Le parti in causa restano comunque libere di fare le proprie osservazioni, contestazioni, sollevare eccezioni: ciò che viene reciprocamente autorizzato sono la producibilità e la utilizzabilità della relazione in giudizio, ma non la incontestabilità della stessa.

Il verbale da adottare potrà essere sviluppato secondo il seguente modello:

A) Verbale nomina CTU

Il mediatore dopo aver esaminato la documentazione in atti e sentite le parti ed i loro avvocati, fa presente che per procedere nello svolgimento della mediazione, visto l'art. 8 comma 4 del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, ritiene opportuno di avvalersi di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti presso i Tribunali.

Le parti ed i loro avvocati chiedono, pertanto, che il mediatore si avvalga di un esperto che viene concordemente individuato nella persona di _____, con studio in _____, tel _____ Fax _____ Email _____

Il mediatore nomina, quindi, il sopra indicato esperto affinché rediga un elaborato tecnico scritto fornendo risposta al seguente quesito.

“testo del quesito”

Le parti e i loro avvocati dichiarano e concordano espressamente sin da ora che l'elaborato tecnico redatto dall'ausiliario sopra indicato, ivi inclusi tutti gli allegati, il presente verbale e quello di conferimento dell'incarico all'esperto, NON saranno assoggettati agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, anche in caso di produzione in sede giudiziaria che deve, pertanto, considerarsi reciprocamente autorizzata dalle parti e dai loro avvocati.

Le parti si impegnano altresì a farsi carico in via solidale dei costi relativi all'opera prestata dall'ausiliario tecnico.

Il mediatore rinvia la procedura al giorno ___/___/_____ affinché sia presente l'ausiliario tecnico sopra indicato per il conferimento formale dell'incarico, assegnando alla segreteria il compito di effettuare le necessarie comunicazioni all'esperto nominato.

Firma delle parti

Firma degli avvocati

Firma del mediatore

B) Verbale conferimento incarico al CTU
(di seguito al testo sulla presenza delle parti)

E', altresì, presente l'ausiliario tecnico _____ nominato dal mediatore su accordo e richiesta delle parti all'incontro del _____, il quale, letto il quesito formulato, si impegna di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli dal mediatore e dalle parti.

Il consulente chiede che le parti versino un acconto di euro _____ ciascuna entro l'inizio delle operazioni peritali che sin da ora indica nella giornata del ___/___/___ ore _____ presso: _____

Il consulente chiede che il saldo per l'attività svolta sia corrisposto entro e non oltre la data fissata per il deposito della relazione scritta.

La parte istante nomina quale consulente di parte che parteciperà durante le operazioni peritali il Sig. _____ tel _____

La parte invitata in mediazione nomina quale consulente di parte che parteciperà durante le operazioni peritali il Sig. _____ tel _____

Il consulente si impegna ad eseguire le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio delle parti redigendo relazione scritta.

In particolare il consulente si impegna ad inviare la bozza della relazione scritta ai consulenti delle parti entro e non oltre il _____

I consulenti di parte trasmetteranno, quindi, al consulente d'ufficio le proprie osservazioni entro e non oltre il _____

Decorso questo ultimo termine, anche nel caso in cui i consulenti di parte non abbiano inviato le proprie osservazioni, il consulente d'ufficio si impegna a depositare presso la segreteria dell'Organismo, anche tramite PEC, la relazione scritta, gli allegati, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, entro il _____.

Le parti si impegnano a farsi carico in via solidale dei costi tutti relativi all'incarico conferito all'ausiliario tecnico, corrispondendo l'acconto e il saldo richiesti, entro i termini sopra indicati dal consulente d'ufficio.

Il mediatore a questo punto rinvia la procedura al giorno ___/___/___ ore _____

Firma delle parti

Firma degli avvocati

Firma del consulente d'ufficio

Firma del mediatore